



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU – già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'TTLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna – già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno
Giovanni Cellamare, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno
Sara De Vido, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia
Valeria Di Comite, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu
Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario 2026, n. 1

Editoriale

La *vis expansiva* del diritto dell'Unione europea con riguardo agli *status* personali e familiari p. 1
Maria Caterina Baruffi

Saggi, Articoli e Commenti

La Carta sociale europea alla prova della rivendicazione dei diritti sociali da parte dei beneficiari di protezione internazionale con particolare riferimento al diritto alla salute e alla situazione dei rom in Italia p. 12

Raffaele Cadin, Valentina Zambrano

Some reflections about due diligence by the State in the protection against gender-based violence in Europe p. 43

Elena Martínez García

European Arrest Warrant in (post) pandemic times: challenges and opportunities p. 56

Esther Montero Pérez de Tudela, Pilar Martín-Ríos

(Im)mobility in the context of climate change: between legal challenges and legal experiments p. 82

Marie Courtoy, Francesco Luigi Gatta

Sulla tutela risarcitoria per le vittime dei crimini internazionali in Siria nello spazio giudiziario europeo p. 118

Francesca Tammone

FOCUS

Vulnerabilità legate al genere: nuove sfide per la tutela di migranti e richiedenti asilo

Il focus raccoglie i contributi selezionati a seguito di call for papers promossa dal Gruppo di interesse "Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni e dell'asilo (DIEMA)" della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea (SIDI).

Introduction to the Focus 'Gender-related vulnerabilities: new challenges for the protection of migrants and asylum seekers' p. 144

Sara Tonolo

Dal contesto afghano a due nuovi principi di rilevanza generale: il rafforzamento della dimensione di genere nella nozione di rifugiato dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'UE *AH e FN* del 4 ottobre 2024 p. 154

Mariano Manuel Bartiromo



Applying intersectionality to gender discrimination in International refugee law: the case of women asylum seekers p. 187

Elisabetta Belardo

Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: verso l'incorporazione di una prospettiva sempre più sensibile al genere? p. 210

Sara De Vido

Dialogue across Courts: the CJEU, the ECtHR, and the rights of migrant women p. 235

Sanna Elfving

L'emersione delle vulnerabilità di genere nello *screening* pre-ingresso: quale tutela effettiva per le donne vittime di tratta? p. 258

Elisabetta Lambiase

Género y desprotección en frontera: retos del Pacto europeo de migración y asilo y en el archipiélago canario p. 288

Marina Lara Orin López

Orientamento sessuale e tutela dei diritti fondamentali: quale tensione con le esigenze di valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale? p. 301

Attilio Senatore

Forced labour, trafficking, and structural exploitation of women migrant workers: International legal perspectives p. 332

Silvia Solidoro

ORIENTAMENTO SESSUALE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: QUALE TENSIONE CON LE ESIGENZE DI VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITÀ DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Attilio Senatore*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: protezione internazionale, approccio di genere e condizione di vulnerabilità. – 1.1. (segue)... la specifica rilevanza dei richiedenti appartenenti alla comunità LGBTQIA+. – 2. Il *framework* normativo a tutela del richiedente protezione internazionale in ragione dell’orientamento sessuale: il perimetro normativo di *soft law*. – 2.1. (segue) Le fonti di *hard law* nel contesto regionale europeo – 3. La nozione di credibilità del richiedente quale modello unitario di accertamento. – 4. La valutazione della credibilità nella giurisprudenza della Corte di giustizia: i limiti dell’autorità e la necessaria tutela dei diritti. – 4.1. (segue) Credibilità e *non-refoulement* nella giurisprudenza della Corte EDU. – 5. La valorizzazione del narrato e il bilanciamento tra credibilità “interna” ed “esterna”: il ruolo delle *Country of Origin Information*. – 6. Cenni sull’evoluzione della disciplina alla luce del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive: protezione internazionale, approccio di genere e condizione di vulnerabilità

La definizione di rifugiato prevista dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra è stata nel tempo sottoposta a un continuo processo interpretativo¹. Tale evoluzione ha inciso in modo significativo sull’individuazione dei soggetti destinatari della protezione internazionale, consentendo l’emersione di nuove forme di persecuzione riconducibili nel perimetro della nozione di “particolare gruppo sociale”². Si tratta di una categoria che,

Double-blind peer reviewed article.

* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche del XXIX Ciclo, *curriculum* internazionalistico, europeo e comparato, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: atsenatore@unisa.it.

¹ J. M. LEHMANN, *At the Crossroads: The 1951 Geneva Convention Today*, in S. SINGH JUSS (ed.), *Research Handbook on International Refugee Law*, Northampton, 2019, pp. 2-15.

² L’appartenenza a un determinato gruppo sociale costituisce uno dei cinque motivi di persecuzione espressamente previsti della Convenzione di Ginevra del 1951, accanto alla razza, alla religione, alla nazionalità e all’opinione politica. Tali motivi non configurano categorie rigidamente separate né mutuamente esclusive, ed invero “*It is immaterial whether the persecution arises from any single one of these reasons or from a combination of two or more of them*”. In questa prospettiva dal punto di vista concreto, più motivi possano concorrere o sovrapporsi nella medesima vicenda persecutoria, UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International*

definita quale “terreno con minor chiarezza”³, rappresenta un catalogo aperto non capace di descrivere alcuna caratteristica “oggettiva” o “immutabile”. Il concetto di gruppo, quale contenitore aperto, ha assunto ed assume contenuto a seguito della considerazione di fatti sociali considerati come giuridicamente rilevanti oggetto di una tipizzazione progressiva, evidenziando la costante dinamicità del diritto dei rifugiati⁴. Nel contesto storico del 1951, le condizioni culturali e sociali dell’epoca non permettevano di anticipare quelle evoluzioni che avrebbero in seguito condotto a una rilettura della Convenzione di Ginevra attenta anche a dimensioni quali, ad esempio, la nozione di genere. Come infatti sostenuto dalle linee guida predisposte dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nel 2002, “[t]he Convention includes no specific list of social groups, nor does the ratifying history reflect a view that there is a set of identified groups that might qualify under this ground. Rather, the term membership of a particular social group should be read in an evolutionary manner, open to the diverse and changing nature of groups in various societies and evolving international human rights norms”⁵.

In tal senso, il nucleo originario della protezione dei rifugiati prevista dalla Convenzione ha conosciuto una profonda evoluzione in virtù della progressiva espansione del diritto internazionale dei diritti umani che ha avuto il merito di dare contenuto a concetti giuridici indeterminati ampliando l’ambito applicativo soggettivo della protezione internazionale⁶.

Protection under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 2019, HCR/1P/4/ENG/REV.4, par. 66 e ss.

³ UNHCR, M. FOSTER, *The Ground with the Least Clarity: A Comparative Study of Jurisprudential Developments relating to ‘Membership of a Particular Social Group’*, 2012.

⁴ Sull’evoluzione delle discipline v., *inter alia*, A. ZIMMERMANN, T. EINARSEN, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary*, Oxford, 2024; H. STOREY, *Refugee Definition in International Law*, Oxford, 2023; C. COSTELLO, M. FOSTER, J. MCADAM (eds.), *The Oxford Handbook on International Refugee Law*, Oxford, 2021; G.S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, *The Refugee in International Law*, Oxford, 2021; E. G. FERRIS, K. M. DONATO, *Refugees, Migration and Global Governance Negotiating the Global Compacts*, Londra, 2019; C. HATHAWAY, M. FOSTER, *The Law of Refugee Status*, Cambridge, 2014; M. R. ISLAM, MD. J. H. BHUIYAN (eds.), *An Introduction to International Refugee Law*, Leiden, 2013; H. LAMBERT, *International Refugee Law*, Abingdon, 2010; S. KNEEBONE, *Refugee, Asylum Seekers and International Law*, Cambridge, 2009.

⁵ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: “Membership of a Particular Social group” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, par. 3.

⁶ La specificazione del fenomeno post-1951 è testimoniata anche dal proliferare di forme di cd. “protezione complementare”, che in termini generali descrive una forma di protezione internazionale eccedente il mero perimetro della Convenzione di Ginevra proprio sulla base di trattati sui diritti umani e principi di diritto umanitario. Tra queste la protezione sussidiaria prevista nel regime di protezione internazionale dell’Unione europea rappresenta la forma più compiuta. Sul tema, v. J. MCADAM, *Complementary Protection in International Refugee Law*, Oxford, 2007. Si tratta a ben vedere di una evoluzione che si inquadra nella cornice del più ampio panorama evolutivo post-bellico che ha caratterizzato il diritto internazionale dei diritti umani, nel quale strumenti convenzionali di portata universale e regionale sono stati progressivamente interpretati come *living instruments*, consentendo un ampliamento costante tanto dell’ambito soggettivo di tutela quanto delle situazioni giuridiche protette. V. diffusamente C. COSTELLO, *Defining Protection: Refugeehood, Non-refoulement, and Human Rights*, in C. COSTELLO (eds.), *The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law*, Oxford, 2015, pp. 171-176; V. CHETAIL, *Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations Between Refugee Law and*

In questa prospettiva, l'assenza nel 1951 di qualsivoglia riferimento al sesso o al genere nel quadro della nozione di rifugiato, quale risultato di una scelta storica consapevole⁷, non ha posto limitazioni dal punto di vista evolutivo, garantendo ampio margine nell'ambito dell'interpretazione della Convenzione, al quale si è affiancato un approfondimento sul piano normativo. Con riferimento al formante interpretativo, l'introduzione di una prospettiva di genere all'interno della disciplina della protezione internazionale ha consentito l'abbandono dell'approccio formale alla nozione di rifugiato, connotato da una prospettiva strettamente maschile⁸, abbracciando una dimensione di genere con ricadute concrete sul piano applicativo.

L'uscita dal paradigma della tradizionale impostazione di Ginevra si è articolato attraverso un percorso a tappe che, partendo da un'assoluta mancanza di una prospettiva di genere nel diritto dei rifugiati, ha preso forma mediante atti principalmente non vincolanti che hanno avuto come specifico *focus* l'esperienza migratoria femminile⁹. Nel contesto regionale europeo, il rafforzamento della prospettiva di genere¹⁰ ha condotto

Human Rights Law, in R. RUBIO MARÍN (ed.), *Human Rights and Immigration*, Oxford, 2014, pp. 19-72; A. EDWARDS, *Human Rights, Refugees, and The Right 'To Enjoy' Asylum*, in *International Journal of Refugee Law*, 2005, vol. 17, 293-330; B. GORLICK, *Human Rights and Refugees: Enhancing Protection through International Human Rights Law*, in *Nordic Journal of International Law*, 2000, pp. 117-177.

⁷ M.M. BARTIROMO, *Il riconoscimento della protezione internazionale alle donne esposte a discriminazioni e violenze di genere nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Eurojus*, 2025, p. 222 e ss.

⁸ I. BOIANO, *Le persecuzioni nei confronti delle donne e il sistema di protezione internazionale: quale Paese può dirsi "sicuro" per le donne?*, in *Questione Giustizia*, 2022, n. 4, pp. 21-43.

⁹ Sul punto rilevante il ruolo dell'UNCHR e del Comitato CEDAW attraverso le Raccomandazioni generali. Riguardo alla *gender-based violence* v. Comitato CEDAW, *General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992)*, del 26 luglio 2017; con riferimento al tema della dimensione di genere nella disciplina dell'asilo, *General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women*, del 5 novembre 2014.

¹⁰ In tal senso si registra un'evoluzione ermeneutica coerente con l'affermazione, anche in ambito europeo, di un paradigma sensibile alle dinamiche di genere e alle vulnerabilità multiple, in linea con gli standard elaborati nel sistema delle Nazioni Unite. In particolare, la CEDAW ha contribuito a mettere in luce la dimensione strutturale delle disuguaglianze fondate su rapporti di potere asimmetrici, mentre la Convenzione di Istanbul (art. 60 e ss.) ha consacrato l'obbligo di un'interpretazione della disciplina dell'asilo improntata a un approccio gender-sensitive. La ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul è avvenuta attraverso la Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1° giugno 2023, *relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione*, in GU L 143I, del 2 giugno 2023; e la Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio del 1° giugno 2023, *relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento*, in GU L 143I, del 2 giugno 2023. La Convenzione di Istanbul ha esplicitato l'obbligo per gli Stati di integrare la prospettiva di genere nell'interpretazione dei motivi di persecuzione e nell'organizzazione delle procedure di protezione internazionale, contribuendo a sistematizzare in chiave *gender-sensitive* l'intero impianto di tutela, così come sancito dall'art. 60 della Convenzione: "Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili. 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul

anche ad una evoluzione nell'ambito del Sistema europeo comune di asilo (SECA) con ricadute sul piano giurisprudenziale di cui si parlerà *infra*.

Tuttavia, l'emersione del *gender approach* non si è arrestata al riconoscimento delle donne quali soggetti specificamente vulnerabili. La comprensione delle dinamiche di genere ha progressivamente superato il riferimento esclusivo al sesso femminile, assumendo una dimensione più ampia e inclusiva. D'altronde il genere è una categoria relazionale e strutturale, che non coincide con il mero dato biologico del sesso, identificandosi quale prodotto di una costruzione sociale. In questa prospettiva, il genere opera quale vettore capace di spiegare non solo le discriminazioni nei confronti delle donne, ma anche le persecuzioni fondate sulla deviazione rispetto a modelli predeterminati¹¹. Ed invero, come stabilito dall'art. 3, lett. c), della Convenzione di Istanbul, con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini¹².

Di conseguenza, la comprensione delle dinamiche di genere non si esaurisce nelle dinamiche migratorie degli individui di sesso femminile quali soggetti destinatari della disciplina di asilo e della migrazione, quanto piuttosto nella generalizzata necessità di sistematizzare complessivamente la disciplina migratoria alla luce di una lettura di genere. Dunque, un'evoluzione nella considerazione di soggetti discriminati che giunge a dare rilevanza interpretativa ed operativa all'approccio di genere "*beyond the subject of woman*"¹³.

1.1 (segue)... la specifica rilevanza dei richiedenti appartenenti alla comunità LGBTQIA+

Ebbene, l'orientamento sessuale costituisce oggi un fattore giuridicamente significativo ai fini della protezione internazionale proprio alla luce del menzionato progressivo percorso di elaborazione interpretativo e normativo¹⁴ sviluppatosi nel

genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale".

¹¹ K. MCNEILLY, *Sex/gender is fluid, what now for feminism and international human rights law? A call to queer the foundations*, in S. H. RIMMER, K. OGG (eds.), *Research Handbook on Feminist Engagement with International Law*, Cheltenham-Northampton, 2019, pp. 430-444.

¹² Sul tema, M. FERRARI, *La prospettiva di genere in materia migratoria: l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul*, in B. NASCIBENE, G. GRECO (a cura di), *I grands arrêts della Corte di Giustizia dell'Unione Europea negli ultimi dieci anni. Attualità e problemi aperti*, Milano, 2025, pp. 85-127; S. DE VIDO, *Un approccio di genere alle migrazioni nella prospettiva del diritto internazionale alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, in O. PALLOTTA (a cura di), *Crisi Climatica, migrazioni e questioni di genere*, Napoli, 2022; A. IERMANO, *Donne migranti vittime di violenza domestica: l'interpretazione "gender-sensitive" dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, n. 3, pp.731-753.

¹³ Sul punto v. E. ARBEL, C. DAUVERGNE, J. MILLBANK (eds.), *Gender in refugee law: from the margin to the center*, Abingdon, 2014.

¹⁴ UNHCR, *Linee guida sulla persecuzione legata al genere*, 2012, par. 33: "Le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato basate sul differente orientamento sessuale contengono un elemento di genere. La sessualità o le pratiche sessuali di un richiedente potrebbero essere rilevanti nell'ambito di

tempo¹⁵. Tale percorso ha condotto a una graduale emersione delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ quali soggetti esposti a forme peculiari di vulnerabilità¹⁶ e a modalità di persecuzione spesso differenti da quelle tradizionalmente considerate nel paradigma classico della Convenzione di Ginevra¹⁷. In tal senso, se da un lato il processo migratorio è strutturalmente caratterizzato dall'esperienza della fragilità e della precarietà, alcune categorie di soggetti risultano portatori di ulteriori necessità di protezione in virtù delle loro peculiari caratteristiche. I fattori di vulnerabilità hanno una forte componente variabile ed un perimetro non predeterminato che tende ad aggravarsi in maniera esponenziale generando un vero e proprio “*snowball effect*” in situazioni già compromesse da condizioni pregresse di fragilità e marginalizzazione¹⁸. Rispetto ai richiedenti asilo LGBTQIA+ i rischi che espongono al rafforzamento della condizione di vulnerabilità riguardano tutte le fasi dell'esperienza migratoria, il viaggio e le possibili

una domanda per lo status di rifugiato quando egli o ella hanno subito azioni persecutorie a causa di esse. In molti casi simili, il richiedente ha rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al suo sesso”; L. BERG, J. MILLBANK, *Constructing the Personal Narratives of Lesbian, Gay and Bisexual Asylum Claimants*, in *Journal of Refugee Studies*, 2009, vol. 22, n. 1, pp. 195-223.

¹⁵ F. ASTA, *Lo sviluppo del diritto d'asilo in una prospettiva di genere: nodi storico-concettuali e tendenze attuali*, in *L'altro Diritto*, 2025, pp. 34-54.

¹⁶ La nozione di vulnerabilità che deriva dal “vulnerare” ovvero ferire o che può essere ferito, individua in relazione alla persona umana colei che è debole ovvero eccessivamente sensibile e fragile. L'individuo vulnerabile è condizionato da caratteristiche che si modificano in funzione di variabili contingenti come il contesto sociale, economico, culturale e politico. Tali elementi esterni agiscono in modo spesso imprevedibile, provocando una trasformazione continua delle condizioni di vulnerabilità anche nel caso di persone appartenenti al gruppo LGBTQIA+. V. in dottrina, M. DI BARI, *La tutela multilivello delle persone LGBTQI+*, in V. LORUBBIO, M. G. BERNARDINI (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Trento, 2023; M. PELLISERO, A. VERCELLONE (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Torino, 2022; V. LORUBBIO, *Vulnerabilità, rischio e diritti umani tra riflessione sociologica e diritto internazionale*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2021, n. 3, pp. 1-29; B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, 2021; F. IPPOLITO, *Understanding Vulnerability in International Human Rights Law*, Napoli, 2020; M. LONGO, A. DE GIULI, *Sul concetto di “vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE: La “vulnerabilità”, e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2020, vol. 10, pp. 1-19; F. IPPOLITO, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi*, 2019, n. 2, pp. 63-93; D. OTTO, *Queering International Law. Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Abingdon, 2018.

¹⁷ La base giuridica della protezione internazionale, che si rinviene già in un atto di *soft law* quale l'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha subito una costante specificazione dopo il 1951 attraverso trattati multilaterali globali e regionali che hanno in larga misura integrato e rafforzato la protezione dei rifugiati attraverso il divieto di respingimento. In particolare, il divieto di allontanamento verso Stati in cui l'individuo rischi violazioni gravi dei diritti fondamentali discende dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura, che consacrano il principio di *non-refoulement* in chiave autonoma rispetto allo status di rifugiato. Ulteriori basi di protezione si rinvencono nel diritto internazionale umanitario, segnatamente nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi, laddove il rimpatrio esponga l'individuo a un rischio reale derivante da conflitti armati, violenze indiscriminate o trattamenti inumani.

¹⁸ M. MARCHEGIANI, *Donne in movimento e vulnerabilità intersezionali*, in M. STARITA (a cura di), *La povertà nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Napoli, 2025, pp. 249-266.

violenze e discriminazioni subite lungo il percorso, così come il trattamento riservato all'interno di centri di detenzione¹⁹.

L'inclusione di tali situazioni nell'ambito della protezione internazionale riflette, in questo senso, l'adattamento del sistema di asilo alle trasformazioni delle dinamiche sociali e delle sensibilità giuridiche, nonché la crescente attenzione riservata alle violazioni dei diritti fondamentali che colpiscono individui in ragione di tratti essenziali della loro identità personale²⁰.

Ciò detto, laddove tradotta in una grave compromissione dell'esercizio dei diritti ed accompagnata dall'incapacità o dal rifiuto dello Stato di offrire protezione effettiva, la discriminazione sistemica e qualificata nei confronti di gruppi i cui membri condividono un determinato orientamento sessuale²¹ può integrare gli estremi della persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra²².

La crescente rilevanza autonoma dell'orientamento sessuale quale motivo di persecuzione ha condotto ad un graduale ampliamento delle domande a cui si è ricollegata la necessità specifica di salvaguardare i diritti fondamentali del richiedente e le condizioni necessarie per giungere al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Basti pensare che ad oggi 65 Stati continuano a criminalizzare le relazioni tra persone dello stesso sesso e 14 Stati sanzionano penalmente l'espressione di genere, prevedendo pene che includono la reclusione, punizioni corporali e in 12 Paesi anche la pena di morte²³.

Tali ordinamenti presentano spesso tratti comuni riconducibili a un forte intreccio tra legislazione penale e concezioni religiose, nonché una limitata tutela delle libertà

¹⁹ Rispetto alla questione detentiva, in Corte europea dei diritti dell'uomo, *O.M. c. Ungheria*, ricorso n. 9912/15 del 5 luglio 2016, è stato evidenziato come, in caso di misure detentive, le autorità debbano valutare attentamente gli standard di sicurezza per gli appartenenti alla categoria LGBTQIA+ in quanto la custodia assieme ad altri detenuti provenienti da Paesi in cui sono presenti diffusi pregiudizi culturali e religiosi potrebbe riprodurre condizioni di pericolo.

²⁰ Come osservato in dottrina, l'elaborazione del *gender asylum law* si è sviluppata attraverso il ricorso al paradigma dei diritti umani. Il medesimo ragionamento può essere riprodotto rispetto alla protezione internazionale in ragione dell'orientamento sessuale. Così D. E. ANKER, *Refugee Law, Gender, and the Human Rights Paradigm*, in J. HATHAWAY (ed.), *Human Rights and Refugee Law*, Cheltenham, 2013.

²¹ Rispetto a ciò è importante sottolineare che sulla nozione di "particolare gruppo sociale" si sono affermati due principali criteri interpretativi: il *protected characteristics approach* (o *immutability approach*), fondato sull'esistenza di una caratteristica innata, immutabile o comunque fondamentale per l'identità della persona e; il *social perception approach*, che valorizza la percezione del gruppo come distinto all'interno della società di riferimento. Tali criteri non devono essere rigidamente intesi in senso alternativo o cumulativo, essendo invece sufficiente che il gruppo sia identificabile sulla base di uno solo di essi. Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2*, cit., parr. 6-11.

²² Anche la nozione di persecuzione ha subito un significativo processo di specificazione. La *well-founded fear* non è più intesa esclusivamente come il risultato di atti diretti imputabili allo Stato, ma ricomprende una pluralità di condotte e situazioni, incluse forme di violenza privata, discriminazione sistemica e mancata protezione statale, laddove tali fenomeni si traducano in una grave compromissione dell'esercizio dei diritti fondamentali. Questo ampliamento ha consentito di valorizzare il carattere strutturale e cumulativo delle violazioni, superando una concezione formalistica della persecuzione e riconoscendone la rilevanza giuridica dal punto di vista sostanziale, UNHCR, *Handbook on Procedures*, cit., parr. 37-65.

²³ T. KHAN, *Sexual Orientation and Refugee Law: How Do Legal Sanctions Criminalizing Homosexuality Engage the Definition of Persecution?*, in C. COSTELLO, M. FOSTER, J. MCADAM (eds.), *op. cit.*, pp. 310-323. I dati relativi agli Stati che criminalizzano gli appartenenti alla categoria LGBTQIA+ sono disponibili al seguente link: <https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/>.

fondamentali e dell'indipendenza giudiziaria. In diversi casi – tra cui Arabia Saudita, Iran e Yemen, nonché alcune giurisdizioni della Nigeria e della Somalia che applicano la *Shari'a* – la repressione dell'omosessualità si inserisce in un quadro normativo che qualifica le relazioni tra persone dello stesso sesso come reati gravi contro la moralità o contro l'ordine pubblico²⁴. Si tratta di realtà in cui la mera appartenenza alla comunità LGBTQIA+, indifferentemente reale o percepita, non solo espone a un rischio concreto di persecuzione, ma si colloca all'interno di sistemi giuridici nei quali la criminalizzazione assume la funzione di strutturale esclusione e stigmatizzazione sociale.

In questo contesto fattuale ed evolutivo si inserisce la specifica indagine oggetto del presente contributo, che ha come *focus* tematico, in stretto legame con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, l'analisi della credibilità delle domande di protezione internazionale presentate da persone che invocano, quale motivo di persecuzione, il proprio orientamento sessuale. In tali fattispecie, il richiedente incontra ostacoli specifici già nella fase antecedente alla presentazione della domanda in virtù di complesse dinamiche associate a stigma, paura di rivelazione e interiorizzazione della discriminazione alla luce della struttura intersezionale della vulnerabilità²⁵. Seguendo quanto sostenuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), il concetto di intersezionalità, applicato in tal caso alla materia dell'asilo, ci aiuta a percepire le situazioni rilevanti nel loro insieme e non da una prospettiva puramente unidimensionale. Si tratta di un metodo che, andando oltre l'aggregazione dei fattori di discriminazione, permette di considerare gli effetti dell'intersezione delle forme di discriminazione rilevanti. In sintesi, di riconoscere la natura composita delle fonti di discriminazione e la sinergia dei loro effetti. Sono quindi l'interazione e l'impatto simultaneo che distinguono la discriminazione intersezionale dalle forme multiple di discriminazione²⁶.

È proprio, dunque, tale profondo impatto intersezionale nell'articolata vicenda umana del richiedente ad avere una ricaduta nella fase di accertamento dei presupposti della protezione internazionale dove la valutazione della veridicità del narrato assume un ruolo centrale ai fini di un esito positivo della procedura. L'accertamento della credibilità rappresenta, infatti, uno dei nodi più complessi da sciogliere nelle domande fondate sull'orientamento sessuale, in considerazione dell'assenza di prove documentali dirette e del conseguente margine discrezionale dell'autorità procedente. Uno snodo critico e complesso costituito dalle tensioni tra esigenze di tutela dei diritti fondamentali del

²⁴ Sul tema v. ILGA World, *State Sponsored Homophobia report – Global Legislation Overview update*, 2020, disponibile al seguente link: <https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report/>.

²⁵ Sul punto, Raccomandazione generale del Comitato CEDAW n. 28, *on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, par. 18. Il riferimento alla discriminazione deve essere inteso in chiave intersezionale, in quanto le persone che presentano domande di protezione internazionale fondate sull'orientamento sessuale sono spesso esposte a una sovrapposizione di fattori di vulnerabilità legati, tra l'altro, allo status migratorio, alle condizioni socioeconomiche e ad altri fattori, producendo forme cumulative e rafforzate di stigma ed esclusione. Sull'elaborazione del concetto intersezionalità v. per tutti K. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, 1991, vol. 43, n. 6, pp. 1241-1299.

²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 6 novembre 2017, ricorso n. 43494/09, *Garib c. Paesi Bassi*, par. 35.

richiedente e sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il *framework* normativo a tutela del richiedente protezione internazionale in ragione dell'orientamento sessuale: il perimetro normativo di *soft law*

La progressiva emersione dell'orientamento sessuale, quale fattore rilevante ai fini della protezione internazionale nel sistema delle fonti, ne ha reso necessaria una chiarificazione anche sul piano concettuale e terminologico. L'UNHCR ha predisposto un glossario definitorio volto a uniformare l'uso delle principali nozioni rilevanti in materia di protezione internazionale. In tal senso, per orientamento sessuale si intende la capacità di ciascuna persona di provare attrazione emotiva, affettiva e sessuale, nonché di instaurare relazioni intime, nei confronti di individui di un determinato genere o di più generi²⁷. L'orientamento sessuale si inserisce all'interno del più ampio quadro concettuale indicato dall'acronimo SOGIESC (*sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics*)²⁸, che ricomprende dimensioni fondamentali dell'identità personale comuni a tutti gli individui. In questa prospettiva, l'UNHCR sottolinea che ogni persona possiede un orientamento sessuale, un'identità di genere, un'espressione di genere e caratteristiche sessuali, indipendentemente dal loro grado di conformità ai modelli socialmente dominanti²⁹.

²⁷ UNHCR, *Multilingual Glossary of Terms on Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics*, 2024, disponibile su: <https://www.refworld.org/reference/tools/unhcr/2024/en/147995>.

²⁸ Laddove l'*identità di genere* costituisce un ulteriore elemento rilevante, essa è intesa come l'esperienza interna, profonda e individuale che ciascuna persona ha del proprio genere, la quale può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita o al genere attribuito dalla società di appartenenza. Si tratta di una dimensione intrinsecamente personale dell'identità, che non dipende necessariamente da manifestazioni esteriori né da un riconoscimento formale. Per *espressione di genere* si intende la manifestazione esteriore del genere di una persona, che può o meno corrispondere alle aspettative culturalmente dominanti in materia di aspetto, comportamento e ruoli tradizionalmente associati al maschile o al femminile. Tale espressione può emergere attraverso una pluralità di elementi, tra cui l'abbigliamento, il linguaggio del corpo, le modalità relazionali e altri tratti comportamentali, assumendo rilievo giuridico laddove la sua non conformità ai modelli normativi socialmente accettati esponga l'individuo a forme di stigmatizzazione, discriminazione o persecuzione. Con riferimento, infine, alle *caratteristiche sessuali*, esse comprendono l'insieme delle caratteristiche fisiche correlate al sesso, quali i cromosomi, le gonadi, gli ormoni sessuali, i genitali e i caratteri sessuali secondari che si sviluppano nel corso della pubertà. Anche tali elementi possono assumere rilevanza nel diritto della protezione internazionale qualora la loro percezione o gestione da parte della società o delle autorità statali determini una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. Sul punto v. G. GILLER, *Sex, Gender, and International Human Rights Law*, Abingdon, 2024; J. BUTLER, *Gender Troubles*, Abingdon, 1990.

²⁹ UNHCR, *Protecting Persons with Diverse Sexual Orientations and Gender Identities – A Global Report on UNHCR's Efforts to Protect Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Asylum-Seekers and Refugees*, 2015.

Premessa tale classificazione definitoria, l'impianto normativo internazionale ed europeo ha conosciuto, in epoca relativamente recente, un'evoluzione significativa a partire dal perimetro di *soft law*³⁰.

Un passaggio importante si rinviene nel documento, adottato nel 2006, noto come dichiarazione di Montréal, nel quale si afferma che la protezione delle persone perseguitate per il proprio orientamento sessuale deve essere affrontata come una *global issue*³¹. Da un lato, si sottolinea la necessità di promuovere in ciascun ordinamento nazionale le condizioni di effettiva tutela dei diritti fondamentali, così da ridurre le cause che costringono gli individui ad abbandonare il proprio Paese. Dall'altro, si ribadisce che, qualora sussista un fondato timore di persecuzione in ragione dell'appartenenza a tale gruppo, la protezione deve essere garantita nell'ambito del *framework* delineato dalla Convenzione di Ginevra. Un ulteriore contributo alla costruzione del sistema normativo di tutela dei richiedenti protezione internazionale perseguitati in virtù del loro orientamento sessuale è offerto dai Principi di Yogyakarta, anch'essi del 2006. Elaborati da un gruppo di esperti indipendenti, i Principi mirano a chiarire l'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani alle questioni di orientamento sessuale e identità di genere.

Pur non avendo natura giuridicamente vincolante, i Principi di Yogyakarta rivestono un ruolo significativo in quanto affermano, al Principio n. 23, che le persecuzioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere devono essere considerate come possibili basi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato³².

Tale affermazione contribuisce a rafforzare il legame tra il principio di non discriminazione, la tutela dei diritti fondamentali e il diritto dei rifugiati, fornendo un ulteriore supporto interpretativo rispetto alla definizione prevista dalla Convenzione di Ginevra. Un nuovo sviluppo si verifica nel 2017 con l'adozione dei *Yogyakarta Principles plus 10* (YP+10)³³, che aggiornano e integrano il testo originario alla luce della

³⁰ Come evidenziato in dottrina è a partire dalla metà degli anni Novanta che l'orientamento sessuale venne progressivamente ed in maniera incisiva riconosciuto come rientrante tra i presupposti applicativi del motivo di persecuzione fondato sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Così J. MILBANK, *Sexual Orientation and Refugee Status Determination over the Past 20 Years. Unsteady Progress Through Standard Sequences?*, in T. SPIJKERBOER (ed.), *Fleeing Homophobia: Sexual Orientation, Gender Identity and Asylum*, Abingdon, 2013, pp. 32-54 spec. p. 34.

³¹ La dichiarazione è stata adottata a seguito dell'*International Conference on LGBT Human Rights of the 1st World Outgames* il 29 luglio del 2006.

³² I principi di Yogyakarta, sebbene non siano vincolanti, riflettono principi consolidati del diritto internazionale che stabiliscono il quadro della tutela dei diritti umani applicabile in relazione all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere. Sul punto v. M. FERRARA, *La Corte di giustizia dell'Unione europea e lo "strano caso" dei Principi di Yogyakarta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, n. 1, pp. 175-196; M. O'FLAHERTY, *The Yogyakarta Principles at Ten*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2015, vol. 33, pp. 280-298; D. BROWN, *Making Room for Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law: An Introduction to the Yogyakarta Principles*, in *Michigan Journal of International Law*, 2010, vol. 31, pp. 821-879; M. O'FLAHERTY, J. FISHER, *Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles*, in *Human Rights Law Review*, 2008, vol. 8, 207-248.

³³ Come emerge nell'introduzione ai YP+10, da quando sono stati adottati nel 2006, i Principi di Yogyakarta sono diventati una dichiarazione autorevole sui diritti umani delle persone con "orientamenti sessuali e identità di genere diversi". Da allora, si sono registrati sviluppi significativi sia nel campo del diritto internazionale dei diritti umani che nella comprensione delle violazioni che colpiscono le persone, nonché

costante evoluzione degli standard internazionali. L'influenza dei Principi di Yogyakarta si manifesta indirettamente anche nelle successive elaborazioni dell'UNHCR e nella giurisprudenza europea, che ne richiamano talvolta i contenuti come espressione di un consenso emergente e diffuso in materia di diritti umani³⁴. In questo senso, tali Principi contribuiscono a consolidare un quadro normativo multilivello nel quale la protezione dei richiedenti si fonda su una convergenza di fonti internazionali.

Un momento degno di nota nel consolidamento della tutela delle domande fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere si registra poi nel 2008, quando l'UNHCR adotta una Nota di orientamento specificamente dedicata a tali richieste di protezione³⁵. Nel documento l'Alto Commissariato chiarisce che le violenze e i maltrattamenti subiti dalle persone LGBTQIA+, incluse le forme gravi di violenza familiare, le aggressioni sessuali e le pratiche detentive degradanti, possono integrare atti di persecuzione ai sensi della Convenzione del 1951, soprattutto quando incidano sui diritti alla vita, alla libertà e all'integrità personale³⁶. Viene inoltre riconosciuto che anche forme di danno meno evidenti, quali minacce, intimidazioni, umiliazioni e violenze psicologiche, possono raggiungere la soglia della persecuzione in ragione delle circostanze concrete e dell'impatto sul singolo richiedente.

La Nota del 2008 afferma altresì che l'evoluzione della prassi internazionale e nazionale consente di ricondurre le persone LGBTQIA+ alla categoria del “*particular social group*”, rendendole pertanto idonee alla protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra. In tal senso, si sottolinea la necessità che l'esame delle domande sia condotto da decisori adeguatamente formati e con modalità sensibili alla specificità della materia. Considerate le difficoltà probatorie tipiche dei *sexual orientation claims*. L'UNHCR evidenzia che la valutazione si fonda spesso sulla credibilità del richiedente e che, in tali casi, occorre applicare con particolare attenzione il principio del beneficio del dubbio³⁷.

L'approdo più maturo di tale percorso interpretativo, sempre all'interno del perimetro della normativa non vincolante, è rappresentato dalle *Guidelines on International Protection* n. 9 del 2012, dedicate specificamente alle domande di protezione fondate

nel riconoscimento delle violazioni che spesso peculiarmente colpiscono le persone sulla base della “espressione di genere” e delle “caratteristiche sessuali”. Si afferma dunque che l'aggiornamento mira a documentare e approfondire questi sviluppi attraverso una serie di Principi aggiuntivi. Gli YP+10 devono essere letti insieme ai 29 Principi di Yogyakarta originali. Insieme, questi documenti forniscono un'esposizione autorevole del diritto internazionale dei diritti umani così come attualmente applicabile ai motivi di orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali. I Principi sono disponibili al seguente link: <https://yogyakartaprinciples.org/introduction-yp10/>.

³⁴ I Principi di Yogyakarta sono non di rado richiamati dalla giurisprudenza europea come strumenti definitivi ed anche interpretativi idonei a circoscrivere l'attività istruttoria, in particolare attraverso il richiamo al divieto di test psicologici o a pratiche invasive dirette ad accertare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente. Il riferimento più recente a tali Principi è avvenuto presso la Corte di giustizia, nelle conclusioni dell'Avvocato generale Richard de la Tour del 4 settembre 2025, nella causa C-43/24, *K. M. H. c. Obshtina Stara Zagora*, ECLI:EU:C:2025:657, par. 67 (nt. 40), nella quale si rimanda ai Principi per la definizione del concetto di identità di genere.

³⁵ Nota dell'UNHCR contenente indicazioni sulle domande di *status* di rifugiato nell'ambito della Convenzione del 1951 relative a orientamento sessuale e identità di genere, 2008.

³⁶ *Ibidem*, par. 14.

³⁷ *Ibidem*, par. 41.

sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere³⁸. In tale documento, l'UNHCR chiarisce in modo esplicito che le persone lesbiche, gay, bisessuali e *transgender* possono essere oggetto di persecuzione alla luce della nozione convenzionale, includendo tra le possibili manifestazioni la criminalizzazione dei rapporti omosessuali, la violenza sociale, la discriminazione sistemica e la mancanza di protezione statale. Le *Guidelines* n. 9 precisano inoltre che l'orientamento sessuale costituisce una caratteristica fondamentale dell'identità personale, la cui repressione o negazione può dar luogo a un fondato timore di persecuzione e in tal senso non è esigibile che un individuo al fine di evitare il rischio di persecuzione attui comportamenti improntati alla discrezione o all'occultamento della propria identità³⁹.

2.1. (segue) Le fonti di *hard law* nel contesto regionale europeo

Nel contesto europeo, l'evoluzione degli strumenti in materia di asilo all'interno del SECA testimonia un progressivo rafforzamento della tutela del richiedente protezione internazionale, sia sul piano sostanziale sia su quello procedurale. Il passaggio dal *soft law* internazionale all'*hard law* regionale avviene in maniera evidente nel contesto UE con l'adozione della direttiva 2004/83/CE e la successiva direttiva 2011/95/UE (cd. direttiva qualifiche)⁴⁰, che rifonde e sostituisce la direttiva del 2004. La direttiva già nei *consideranda* afferma che “[p]er la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale”. In questo modo, il legislatore europeo recepisce in modo esplicito l'elaborazione interpretativa sviluppata a livello internazionale, integrandola in un quadro normativo vincolante per gli Stati membri.

La direttiva qualifiche tipizza all'art. 9 una pluralità di azioni in grado di raggiungere i requisiti minimi della persecuzione. Si tratta di condotte sufficientemente gravi da incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali e che non si esauriscono nella violenza

³⁸ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity*, 23 ottobre 2012. Sul tema, v. in dottrina N. LAVIOLETTE, *The UNHCR'S Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity: A Critical Commentary*, in *International Journal of Refugee Law*, 2010, vol. 22, n. 2, pp. 173-208.

³⁹ Si tratta della c.d. *concealment* o *discretion issue*, ossia del dibattito concernente la possibilità di escludere il fondato timore di persecuzione sulla base dell'asserita capacità del richiedente di evitare il rischio celando il proprio orientamento sessuale o conformando il proprio comportamento ai modelli socialmente dominanti. Sul punto v. J. WESSELS, *The Concealment Controversy Sexual Orientation, Discretion Reasoning and the Scope of Refugee Protection*, Cambridge, 2021. Interessante il dibattito dottrinale sul punto a seguito del caso Corte suprema del Regno Unito, *HJ (Iran) e HT (Camerun) c. Secretary of State for the Home Department*, 7 luglio 2010, [2009] EWCA Civ 172; J. HATHAWAY, J. POBJOY, 'Queer Cases Make Bad Law', *New York University Journal of International Law and Politics*, 2012, n. 2, pp. 315-389; J. MILLBANK, *The Right of Lesbians and Gay Men to Live Freely, Openly and on Equal Terms Is Not Bad Law: A Reply to Hathaway and Pobjoy*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2012, vol. 44, n. 2, 497-527.

⁴⁰ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337/9 del 20 dicembre 2011.

fisica o psichica ben potendo riguardare anche l'esercizio del potere amministrativo e legislativo da parte dello Stato del richiedente⁴¹. La formulazione della norma consente di ricondurre nell'ambito della protezione internazionale una pluralità di situazioni tipicamente sperimentate dalle persone omosessuali nei Paesi di origine anche in assenza di una repressione statale diretta. Con il successivo art. 10, la direttiva sancisce esplicitamente che “in funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale”⁴².

Profili di interesse normativo emergono dalle norme previste dal Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, rispetto all'impianto delineato dalla direttiva qualifiche e procedure. Si tratta di un impianto (cui si farà riferimento rispetto alle implicazioni sulla credibilità *infra*) che troverà la sua attuazione completa a partire dal giugno del 2026 e le cui ricadute concrete sul piano applicativo sono analizzabili in una prospettiva futura. Il nuovo sistema, identificato quale “quarta fase” nel percorso di sviluppo della gestione delle migrazioni e dell'asilo⁴³ da parte dell'Unione europea (UE), è oggetto di un ampio dibattito dottrinale volto ad evidenziare i caratteri meno garantisti e maggiormente securitari della disciplina⁴⁴. Ciononostante, per ciò che rileva in questa sede e come si chiarirà anche in seguito, è possibile apprezzare la presenza di alcune ricadute virtuose in relazione allo specifico tema delle categorie vulnerabili. In particolare, i nuovi regolamenti⁴⁵ esplicitano l'attenzione alla dimensione procedurale e alla presa in carico delle specificità individuali emerse attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia,

⁴¹ Ivi, art. 9.

⁴² Ivi, art. 10.

⁴³ F. SPITALERI, *La grande riforma del diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea: un'analisi d'insieme nella prospettiva dei rapporti tra ordinamenti*, in *Eurojus*, 2025, n. 1, p. 1 ss.

⁴⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*, Bruxelles, 23 settembre 2020, COM(2020) 609 final. Sul Patto, v., *inter alia*, E. CELORIA, F. RONDINE, *Escludere e disciplinare: linee di tendenza emergenti dal regolamento accertamenti, dal regolamento procedure e dalla direttiva accoglienza del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2025, n. 1, p. 1 e ss.; M. LANOTTE, *Il regolamento (UE) 2024/1349: l'ultimo tassello della “procedura di frontiera” previsto dal Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo*, in *Quaderni AISDUE*, 2024, fasc. spec. n. 4, pp. 489-518; M. BORRACCETTI, *Il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2021, n. 1, p. 1 ss.; P. DE PASQUALE, *Il Patto per la migrazione e l'asilo: più ombre che luci*, in *I Post di AISDUE*, 2020, n. 1, focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, pp. 1-15; C. FAVILLI, *Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: “c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico”*, in *Questione Giustizia*, 2 ottobre 2020; A. DI PASCALE, *Il nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo: scontentare tutti per accontentare tutti*, in *Eurojus*, 2020, pp. 1-10; M. MARCHEGLIANI, *Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sotto il prisma della nozione di vulnerabilità*, in *Annuario ADiM*, 2020, pp. 1-8.

⁴⁵ Regolamento 2024/1347/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 14 maggio 2024, in GUUE del 22 maggio 2024, pp. 1-34; Regolamento 2024/1348/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*, del 14 maggio 2024, in GUUE del 22 maggio 2024, pp. 1-76.

rafforzando l'obbligo di valutazione personalizzata e incidendo sensibilmente anche sulle modalità con cui devono essere accertati i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della protezione internazionale.

Dal punto di vista sistematico, è dunque possibile registrare un progressivo approfondimento normativo in ordine alla tutela dei migranti che presentano domande di protezione fondate sull'orientamento sessuale. Sul piano delle fonti e delle prassi dichiarate, emerge infatti l'immagine di un sistema giuridico sempre più attento alle specificità della categoria SOGIESC, orientato alla protezione dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.

Tuttavia, il confronto con i dati empirici restituiti dalle più recenti analisi internazionali evidenziano uno scarto significativo tra tale livello di elaborazione normativa e la dimensione propriamente operativa del fenomeno. In particolare, il Rapporto presentato dall'Esperto indipendente delle Nazioni Unite nel 2025 sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere mette in luce come, nella prassi, persistano ostacoli rilevanti all'effettivo accesso alla protezione, incidendo sia sulla possibilità stessa di presentare la domanda, sia sulle modalità con cui essa viene valutata⁴⁶.

Ne deriva l'impressione che nonostante l'avanzamento del quadro giuridico di riferimento, il grado di maturazione del sistema resti disomogeneo, soprattutto con riguardo alla concreta emersione delle domande di protezione internazionale e la traduzione in decisioni effettivamente favorevoli per il richiedente. In tale contesto fattuale assumono un rilievo centrale le modalità di accertamento della domanda.

3. La nozione di credibilità del richiedente quale modello unitario di accertamento

Come si è anticipato, la principale problematica del richiedente protezione internazionale che pone alla base della domanda il timore di essere perseguitato alla luce dell'orientamento sessuale, dal punto di vista procedurale, riguarda l'accertamento della credibilità. Si tratta di un concetto che non è definito in maniera esplicita dal sistema europeo di asilo⁴⁷, potendone ricavare la costruzione ampia e generica all'interno della norma di cui all'art. 4 della direttiva qualifiche riguardante "l'esame dei fatti e delle circostanze"⁴⁸.

La rilevanza pratica di tale lacuna emerge chiaramente dai dati empirici: come evidenziato dallo studio *Pride or Shame*, promosso nei Paesi Bassi, una percentuale molto

⁴⁶ Human Rights Council, *Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, Graeme Reid – *Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity in relation to forced displacement*, Un Doc. A/HRC/59/43 del 17 aprile 2025.

⁴⁷ Sul punto v. S. AMADEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo nell'Unione europea*, Torino, 2022.

⁴⁸ F. DI DONATO, C. DAIUTE, *Coerenza e credibilità nei racconti dei richiedenti asilo: analisi, lacune e soluzioni collaborative*, in *Ragion pratica*, 2023, n. 1, pp. 7-29.

elevata delle domande di asilo presentate da persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ viene respinta, prevalentemente sulla base di una valutazione negativa della credibilità del richiedente⁴⁹. Per cogliere dunque appieno la funzione della credibilità nell'esame delle domande di protezione internazionale è opportuno soffermarsi preliminarmente sui suoi elementi costitutivi. Si è in presenza di una domanda credibile quando il racconto del richiedente risulta coerente, plausibile e privo di contraddizioni rilevanti, nonché complessivamente equilibrato rispetto alle circostanze individuali e al contesto di riferimento, presentandosi dunque come “*capable of being believed*”⁵⁰. La credibilità, tuttavia, non può essere intesa come il risultato di una valutazione istantanea o monofasica, ma si configura come l'esito di un procedimento articolato che si sviluppa attraverso fasi successive e collegate di accertamento. La nozione fornita dall'UNHCR è la seguente: “[l]a credibilità viene stabilita allorquando il richiedente abbia presentato una domanda coerente e plausibile, che non contraddica fatti notori e che dunque sia, in modo bilanciato, suscettibile di essere creduta”⁵¹.

Dal punto di vista strutturale, accanto a una “credibilità interna”, fondata sulla coerenza logica e narrativa degli elementi forniti dal richiedente a sostegno della propria *well-founded fear*, si colloca una “credibilità esterna”, che implica la verifica della compatibilità del racconto con le informazioni attendibili sul Paese di origine (*Country of Origin Information*, COI) e con il quadro oggettivo delle condizioni giuridiche rilevanti⁵². Il giudizio di credibilità si costruisce, pertanto, secondo una logica di formazione progressiva, nella quale i diversi elementi valutativi concorrono in modo cumulativo⁵³.

La funzione ultima di tale procedimento non è quella di accertare una verità in senso assoluto, bensì di stabilire se alla luce di un apprezzamento complessivo e contestualizzato, il richiedente possa essere ritenuto meritevole di protezione

⁴⁹ Sul punto, v. T. JANSEN, T. SPIJKERBOER, *Pride or Shame? Assessing LGBTI Asylum Applications in the Netherlands following the ABC Judgment*, Vrije Universiteit Amsterdam, 2015, nonché i successivi studi di *follow-up* condotti dagli stessi autori negli anni immediatamente successivi. Tali ricerche empiriche evidenziano come, nonostante l'intervento della Corte di giustizia volto a limitare pratiche istruttorie invasive, una percentuale significativa di domande di protezione internazionale fondate sull'orientamento sessuale continui a essere respinta principalmente per ragioni attinenti alla valutazione negativa della credibilità del richiedente.

⁵⁰ Come ben chiarito dall'analisi giuridica dell'EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, p. 21 e ss.: “la valutazione della credibilità effettuata dall'autorità accertante o dai membri di un organo giudiziario riguarda la procedura di indagine che consenta di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale”.

⁵¹ UNHCR, *Nota sull'onere e gli standard della prova nelle richieste di asilo*, 16 dicembre 1998, par. 11.

⁵² G. CELLAMARE, *In tema di informazioni sui paesi di origine nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale*, in questa *Rivista*, 2019, n. 2, pp. 4-16.

⁵³ Si parla per tale ragione di una costruzione “unitaria” della credibilità. Così G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi “giudici”*, Torino, 2021, p. 180 e ss. Oltre alla rilevanza degli indicatori relativi alla coerenza interna ed esterna, assumono rilievo la sufficienza di dettagli e la plausibilità. La prima riguarda la ragionevole aspettativa che una domanda di protezione internazionale sia concretamente presentata e sufficientemente dettagliata. La seconda non è un sinonimo della credibilità, ma si riferisce secondo quanto stabilito anche dall'UNHCR alla nozione di ragionevolezza e a ciò che rientri nel perimetro della possibilità o della probabilità. Sul punto, v. EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità*, cit., p. 88 e ss.

internazionale in ragione dell'esistenza di un rischio reale e attuale di persecuzione in caso di rimpatrio. La credibilità si atteggia all'interno del complesso di circostanze del caso concreto, secondo un approccio che esclude automatismi e valutazioni meramente formalistiche⁵⁴.

Un ruolo centrale all'interno di tale modello è svolto dal principio del beneficio del dubbio, espressamente richiamato dall'art. 4, par. 5, della direttiva qualifiche. La norma riconosce che qualora taluni elementi della domanda non possano essere suffragati da prove documentali, essi possano comunque essere considerati attendibili laddove ricorrano determinate condizioni, ovvero: lo sforzo del richiedente di circostanziare la propria domanda, la coerenza e plausibilità complessiva delle dichiarazioni e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della loro veridicità⁵⁵. Il beneficio del dubbio risulta funzionale a compensare le difficoltà strutturali di prova che caratterizzano le domande di protezione internazionale.

A tale modello di accertamento si collega una peculiare distribuzione dell'onere probatorio che si fonda sull'iniziativa istruttoria da parte dell'autorità procedente e che si configura come un potere di soccorso volto ad integrare le molto spesso inevitabili lacune presenti al fine di una corretta ricostruzione dei fatti⁵⁶.

La cooperazione comporta, dunque, un affievolimento probatorio in capo al richiedente⁵⁷, ma non esime quest'ultimo da una allegazione che deve risultare adeguatamente circostanziata. La narrazione deve essere vera e reale, in grado di consentire all'autorità di poter ricercare gli elementi non desumibili, ovvero di ritenere verosimile la versione dei fatti pur in difetto di prova sempre che ci si trovi di fronte ad uno dei parametri di cui all'art. 4, par. 5, della direttiva qualifiche. Risulta evidente che l'esigenza di approfondimento istruttorio ai fini di un corretto accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato assume una complessità significativamente maggiore quando la domanda di protezione si fonda soltanto sulle dichiarazioni del richiedente. Ciò avviene, in particolare, nei casi in cui il fondato timore di persecuzione è ancorato a dimensioni intime e soggettive dell'esperienza personale, difficilmente suscettibili di riscontri esterni di tipo documentale.

⁵⁴ In questa prospettiva, v. UNHCR, *Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems*, 2013, p. 45 e ss: "Therefore, in determining whether to accept or reject a material fact the applicant presents, the decision-maker must take into account all relevant evidence that confirms, supports, refutes, or otherwise bears on the asserted material fact. Decision-makers should be careful not to reach conclusions on the credibility of each material fact in isolation". Cfr. A. DI MURO, *Individuazione dei fatti materiali ed analisi di credibilità nella valutazione delle domande di protezione internazionale. Indicazioni e prospettive dai documenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati*, in G. GRASSO, M. BETTI, L. SANGIOVANNI (a cura di), *Il diritto dell'immigrazione*, Roma, 2022, pp. 21-45.

⁵⁵ Direttiva 2011/95/UE, cit., art. 4 par. 5.

⁵⁶ G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi "giudici"*, cit.

⁵⁷ In riferimento al sistema italiano v. F. G. DEL ROSSO, *Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa e le Country of origin information nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria*, in *Questione Giustizia*, 2021, Speciale QG, pp. 93-106; M. FLAMINI, *Il dovere di cooperazione istruttoria nel procedimento di protezione internazionale: il punto di vista del giudice di merito*, in *Questione Giustizia*, 2021, Speciale QG, pp. 71-92; R. RUSSO, *L'acquisizione delle Country of origin information*, in *Questione Giustizia*, 2021, Speciale QG, pp. 107-114.

Le difficoltà esposte e l'assenza di una nozione univoca si riflettono anche nella diversità di approcci alle modalità operative di valutazione negli Stati membri dell'UE. La prassi nazionale mostra infatti significative differenze nella conduzione dei colloqui, nel peso attribuito al narrato del richiedente e nell'utilizzo delle informazioni sul Paese di origine. A tale proposito, lo studio comparativo *Beyond Proof* dell'UNHCR ha messo in luce come gli ordinamenti europei sviluppino modelli di accertamento non del tutto uniformi⁵⁸.

L'assenza di elementi oggettivamente verificabili impone all'autorità procedente un esercizio particolarmente delicato di apprezzamento della credibilità che tenga conto delle specificità della situazione personale del richiedente e delle difficoltà strutturali di prova che ne derivano. In tal senso, a venire in rilievo è quella frattura tra regola normativa e accertamento concreto che testimonia quanto la prova tenda a "non lasciarsi esaurire nella dimensione giuridica"⁵⁹.

4. La valutazione della credibilità nella giurisprudenza della Corte di giustizia: i limiti dell'autorità e la necessaria tutela dei diritti.

Alla luce della particolare vulnerabilità che caratterizza i richiedenti protezione internazionale, un ruolo di rilievo è stato progressivamente assunto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella delimitazione dei confini entro cui può svolgersi l'attività di accertamento dell'autorità competente. L'attività giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni in materia di protezione internazionale si colloca in un contesto evolutivo nel quale l'approccio *gender-sensitive* si trova gradualmente ad assumere una forte rilevanza. Ed invero, rispetto alla dimensione migratoria femminile, i giudici di Lussemburgo hanno progressivamente orientato l'interpretazione del SECA alla luce degli obblighi internazionali in materia, tra cui assumono particolare rilievo la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, applicando ai motivi di persecuzione un'interpretazione sensibile al genere⁶⁰. Con specifico riferimento all'esperienza dei

⁵⁸ UNHCR, *Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems*, 2013, p. 226 e ss., in particolare si evidenzia la presenza di alcune differenze significative che riguardano: il punto di partenza dell'esame della credibilità; se e in quale fase l'autorità decidente sia tenuta a valutare la credibilità di tutti i fatti rilevanti allegati dal richiedente; l'applicazione del principio del beneficio del dubbio; la soglia richiesta per ritenere credibile una circostanza fattuale e quindi accettarla come elemento rilevante della decisione.

⁵⁹ Sul punto M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, p. 2 e ss.

⁶⁰ Si fa riferimento alle sentenze adottate dalla Corte di giustizia a seguito dell'adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul, in ordine cronologico: la sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, *W.S. c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, ECLI:EU:C:2024:47, relativa all'accertamento dello status di rifugiata ad una ricorrente vittima di violenza domestica appartenente all'etnia curda; la sentenza dell'11 giugno 2024, causa C-646/21, *K. e L. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, ECLI:EU:C:2024:487, ad oggetto il riconoscimento del medesimo status nei confronti di due minori che si identificano nel principio della parità tra uomo e donna; infine, la sentenza del 4 ottobre 2024, cause riunite C-608/22 e C-609/22, *AH e FN c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, ECLI:EU:C:2024:828, relativa a due cittadine afgane e al riconoscimento dello status di rifugiate sulla base del sistema discriminatorio istituzionalizzato presente nel Paese a seguito del ritorno al potere dei Talebani.

richiedenti LGBTQIA+, la Corte è intervenuta in pronunce più risalenti, chiarendo i limiti procedurali posti a presidio dei diritti fondamentali del richiedente, in un contesto nel quale l'esigenza di verifica dei presupposti della protezione si confronta con situazioni probatorie strutturalmente complesse.

Ed invero, se da un lato il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato impone all'autorità di operare secondo un modello cooperativo volto al raggiungimento dei riscontri ritenuti necessari e sufficienti; dall'altro, tale esigenza non può tradursi nell'adozione di modalità istruttorie lesive dei diritti fondamentali della persona⁶¹. La valutazione della credibilità deve, pertanto, svolgersi entro un perimetro rigorosamente tracciato dal rispetto della dignità umana, della vita privata e dell'integrità personale del richiedente⁶².

Questa tensione emerge con particolare evidenza nelle domande fondate sull'orientamento sessuale, nelle quali l'accertamento si basa frequentemente su un narrato individuale privo di riscontri documentali esterni e attinente a una dimensione intima dell'identità personale⁶³. Proprio in ragione di tale peculiarità, l'esame della domanda richiede un equilibrio particolarmente delicato tra l'esigenza di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni e la necessità di garantire che l'attività di acquisizione probatoria non si trasformi in una indebita ingerenza nella sfera privata.

La Corte è dunque giunta ad escludere nell'esame del richiedente la legittimità di pratiche istruttorie fondate su nozioni stereotipate dell'omosessualità, nonché l'utilizzo di domande intrusive o degradanti, in quanto incompatibili con il rispetto della dignità umana e della vita privata.⁶⁴ Ne consegue che l'esame della domanda non può essere condotto mediante quesiti che comportino una “*breach at human dignity*”⁶⁵.

Allo stesso modo, i giudici di Lussemburgo, hanno chiarito che è precluso il ricorso a perizie psicologiche volte ad “accertare” l'orientamento sessuale del richiedente, ritenendo che simili strumenti comportino un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali e non possano essere giustificati dall'esigenza di verifica della credibilità⁶⁶.

⁶¹ I principi guida posti alla base dell'esame sono l'individualità dello stesso, la valutazione oggettiva ed imparziale, la trasparenza, il diritto di essere ascoltato, la confidenzialità, il rispetto della vita privata e della dignità, EEUA, *Practical Guide on Evidence and Risk Assessment*, 2024, p. 16 e ss.

⁶² A. IERMANO, *Richiedenti asilo perseguitati in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere: “limiti” al potere di accertamento dello status di rifugiato*, in I. CARACCILO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), *Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte*, Napoli, 2022, pp. 495-521.

⁶³ L. MINNITI, *La valutazione di credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa. Ragioni e conseguenze*, in *Questione Giustizia*, 2021, Speciale QG, pp. 34-70.

⁶⁴ Corte di giustizia, sentenza del 2 dicembre 2014, A,B,C c. *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cause riunite C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406.

⁶⁵ Ivi, punto 35.

⁶⁶ Corte di giustizia, sentenza del 25 gennaio 2018, *F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, causa C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, sul cui v. H. SELIM, J. KORKMAN, E. PIRJATANNIEMI, J. ANTFOLK, *Asylum Claims Based on Sexual Orientation: A Review of Psycho-legal Issues in Credibility Assessments*, in *Psychology, Crime & Law*, 2022, vol. 29, n. 10, pp. 1001-1030; N. FERREIRA, D. VENTURI, *Testing the Untestable: The CJEU's Decision in Case C-473/16, F V Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, in *European Database of Asylum Law*, 28 giugno 2018, pp. 1-6; F. FERRI, *Assessing Credibility of Asylum Seekers' Statements on Sexual Orientation: Lights and Shadows of the F Judgment*, in *European Papers*,

Tuttavia, la Corte, sostenendo che l'ingerenza nella vita privata possa essere giustificata per ragioni di effettività al fine di acclarare la sussistenza del bisogno di protezione, non esclude a priori accertamenti di tipo tecnico-peritale in modo da lasciare margine agli Stati laddove vi siano metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale⁶⁷.

Un segno di ulteriore apertura collegato alle difficoltà di emersione di esperienze traumatiche del richiedente ha riguardato la considerazione della valorizzazione temporale del narrato. È frequente che il richiedente non renda subito manifesto il proprio orientamento sessuale, omettendolo nella fase iniziale della procedura. Ciò è ben possibile alla luce della complessa vicenda umana posta alla base della richiesta di protezione internazionale. Nascondere il proprio orientamento sessuale non facendolo emergere *prima facie* non solo esclude la possibilità di renderlo valutabile ai fini dell'ottenimento della protezione ma potrebbe essere determinante anche con riguardo ad una successiva valutazione della credibilità.

La Corte di giustizia, nella causa XY⁶⁸ del 9 settembre 2021, si è pronunciata sulla rilevanza della tardiva rivelazione dell'omosessualità quale nuovo elemento o fatto nell'ambito di una domanda reiterata. La questione riguardava l'art. 40 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo⁶⁹. I giudici hanno in questo caso chiarito che la mancata emersione immediata di un elemento così intimamente connesso all'identità personale non può essere automaticamente interpretata come indice di inattendibilità.

Ciò in quanto alla luce delle circostanze individuali del caso concreto non possono intendersi come pregiudizievoli “gli elementi o le risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedimento, ma che non sono stati invocati dal richiedente”⁷⁰.

Alla luce della giurisprudenza richiamata è possibile evidenziare una linea di tendenza della Corte di giustizia con cui i giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di chiarire due differenti tipologie di limiti all'attività procedimentale di accertamento della credibilità. La prima ha inciso sulle modalità lesive di conduzione della procedura

2018, vol. 3, n. 2, 875-884. Con particolare riferimento alla questione dei test psicologici la sentenza *F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, da un lato, evidenzia l'incompatibilità con la tutela dei diritti del richiedente del test volto ad accertare la sua omosessualità; dall'altro, però, tale ragionamento si fonda sulla sproporzione e l'ingiustificata interferenza nella sfera privata del soggetto, lasciando aperta – anche alla luce del dettato normativo di cui alla direttiva qualifiche – la possibilità che le autorità nazionali facciano ricorso a perizie tecniche nell'ambito delle procedure di asilo concernenti l'orientamento sessuale non invasive della sfera personale del richiedente.

⁶⁷ Ivi, punto 58.

⁶⁸ Corte di giustizia, sentenza del 9 settembre 2021, causa C-18/20, *XY c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, ECLI:EU:C:2021:710.

⁶⁹ Direttiva 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)*, del 26 giugno 2013, in GUUE L 180/60 del 29 giugno 2013.

⁷⁰ Corte di giustizia, XY, cit., punto 44.

trovando il suo fondamento nella Carta di Nizza⁷¹ in particolare all'art. 7. In questa casistica, la Corte ha escluso la legittimità di pratiche istruttorie invasive, quali l'utilizzo di test psicologici volti a "verificare" l'orientamento sessuale⁷², la richiesta di prove intime o di dimostrazioni stereotipate⁷³, nonché l'impiego di criteri fondati su rappresentazioni rigide e culturalmente connotate dell'identità omosessuale. In tali decisioni, la Corte ha chiarito che l'esigenza di accertare i presupposti della protezione non può tradursi in un'ingerenza sproporzionata nella sfera privata del richiedente, pena la violazione della dignità e dell'integrità personale. La credibilità non può dunque essere costruita attraverso strumenti che presuppongano un modello tipizzato di identità o che impongano al richiedente una prova umiliante o degradante. La seconda tipologia di limite ha riguardato la riduzione della discrezionalità con specifico riferimento alla credibilità.

La Corte in questo caso interviene non tanto sulle modalità dell'indagine, quanto sullo specifico contenuto della valutazione. Ed invero, nella causa XY⁷⁴ la Corte ha riconosciuto che la rivelazione tardiva può essere spiegata da fattori quali la paura, la stigmatizzazione, il trauma o l'interiorizzazione della discriminazione, elementi che incidono profondamente sulla capacità del richiedente di esplicitare sin da subito aspetti intimi della propria identità. In tal modo, i giudici di Lussemburgo hanno imposto un correttivo sostanziale alla discrezionalità delle autorità, escludendo che il mero fattore temporale possa fondare un giudizio negativo di credibilità in assenza di un'analisi contestuale e individualizzata. Emerge, dunque, la necessità di valorizzare la complessa vicenda traumatica del richiedente caratterizzata da un narrato legato alla sfera emotiva che ben potrebbe esser esplicitato a distanza di tempo.

4.1. (segue) Credibilità e *non-refoulement* nella giurisprudenza della Corte EDU

Spostando la lente d'analisi delle Corti europee al sistema della CEDU, come è noto, la Convenzione non prevede una disciplina autonoma relativa ai diritti fondamentali in materia di asilo. Tuttavia, attraverso il meccanismo della protezione indiretta, le disposizioni della Convenzione sono state progressivamente utilizzate dai giudici di Strasburgo anche nelle controversie riguardanti i richiedenti protezione internazionale⁷⁵.

In tal senso, la principale norma di riferimento è l'art. 3 della Convenzione, il quale prevede che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

⁷¹ Sul rapporto tra asilo e Carta dei diritti fondamentali, v. A. CRESCENZI, R. FORASTIERO, G. PALMISANO (a cura di), *Asylum and the EU Charter of Fundamental Rights*, Napoli, 2018.

⁷² Corte di giustizia, *F c. Bevándorlási és Állampolgársági*, cit.

⁷³ Corte di giustizia, *A,B,C*, cit.

⁷⁴ Corte di giustizia, *XY*, cit.

⁷⁵ F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazione*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020, n. 3, p. 105 ss.

Fin dal caso *Soering c. Regno Unito*⁷⁶, la Corte ha in maniera continuativa interpretato la norma di cui all'art. 3, la quale non può essere oggetto di deroga, con riferimento al divieto di non-respingimento⁷⁷. Principio di portata generale la cui importanza è associata anche alle condizioni di vulnerabilità del soggetto migrante come emerso nel noto caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia*⁷⁸. In tale occasione la Corte ha esplicitato che il richiedente asilo è “*a member of particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection*”⁷⁹ alla luce dell'esperienza traumatica durante il fenomeno migratorio. In questa prospettiva, i giudici hanno riconosciuto nel richiedente una posizione di fragilità oggetto di specifica tutela.

I giudici della Corte hanno affermato che, ai fini della configurabilità di una violazione del divieto di *refoulement*, è necessario accertare la sussistenza di un “rischio reale” di esposizione del ricorrente a trattamenti vietati, fondato su elementi sufficienti a ritenerlo credibile. Si tratta di una valutazione che, tenendo conto della situazione complessiva del Paese di origine, assume una prospettiva *future-oriented* poiché riguarda le possibili persecuzioni o i trattamenti inumani o degradanti che il ricorrente potrebbe subire in caso di rimpatrio⁸⁰. Dunque, l'attività della Corte non attiene all'aspetto procedurale in senso stretto delle domande d'asilo. Pertanto, il sindacato è volto a verificare la presenza di garanzie efficaci contro un respingimento arbitrario che potrebbe esporre ad una grave violazione dei diritti fondamentali.

Con specifico riferimento alla casistica riguardante i richiedenti appartenenti alla comunità LGBTQIA+, la questione si è posta in relazione alla necessità di una nuova valutazione dei rischi derivanti dal mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato proprio con particolare riguardo alla possibile violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso di espulsione. Con sentenza del 17 febbraio 2021 resa nel caso *B e C c. Svizzera*⁸¹, la Corte si è pronunciata in relazione ai rischi di un richiedente asilo omosessuale, proveniente dal Gambia, legati al rientro nel proprio Paese d'origine a seguito di rigetto della domanda di protezione internazionale. I giudici, valorizzando la presenza nel paese di una “*widespread homophobia and discrimination against LGBTI persons*”, hanno ritenuto sussistente il rischio di violazione dell'art. 3 in caso di rimpatrio⁸².

Allo stesso modo merita di essere menzionata la sentenza del 12 febbraio 2025, nel caso *M.I. c. Svizzera*⁸³, relativa ad un cittadino iraniano che adiva la Corte in virtù del

⁷⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, *Soering c. Regno Unito*.

⁷⁷ Sulla natura inderogabile del non-respingimento ex art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 v. per tutti, J. ALLAIN, *The jus cogens Nature of non-refoulement*, in *International Journal of Refugee Law*, 2001, pp. 533-558.

⁷⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 gennaio 2011, ricorso n. 30696/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*.

⁷⁹ *Ibidem*, par. 288.

⁸⁰ O. M. ARNARDÓTTIR, E. K. BLÖNDAL, *Non-Refoulement in Strasbourg: making sense of the assessment of individual circumstances*, in *Oslo Law Review*, 2018, n. 3, pp. 147-174.

⁸¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 febbraio 2021, ricorsi nn. 889/19 e 43987/16, *B e C c. Svizzera*.

⁸² *Ibidem*, par. 61.

⁸³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 febbraio 2025, ricorso n. 56390/21, *M.I. c. Svizzera*.

rischio di maltrattamenti familiari che avrebbe potuto subire a seguito del rientro in Iran. Nel caso di specie, la Corte ha argomentato che i trattamenti inumani possono essere perpetrati anche da attori non-statali non rientranti nel nucleo familiare, sottolineando l'obbligo dello Stato di valutare il necessario livello di protezione alla luce dell'omosessualità del richiedente. I giudici giungono alla conclusione che le autorità nazionali non hanno valutato in modo sufficiente il rischio di maltrattamenti che il ricorrente avrebbe corso in quanto omosessuale in Iran, omettendo anche la verifica sulle forme di protezione disponibili nel Paese contro i maltrattamenti da parte di attori non statali⁸⁴.

Dal punto di vista logico-argomentativo, si osserva che la Corte, proprio perché non è chiamata a valutare il riconoscimento dello *status* di rifugiato ma unicamente la condizione del richiedente ai fini della verifica del rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione non mette in dubbio quanto emerso dall'attività istruttoria dello Stato. Ed invero, quanto alla valutazione della credibilità del richiedente, la Corte EDU, in linea con un orientamento consolidato, non entra nel merito dell'apprezzamento compiuto dalle autorità nazionali, riconoscendo che queste si trovano in una posizione migliore per valutare i fatti e gli elementi probatori del caso concreto. D'altronde, come chiarito nel caso *F.G. c. Svezia*⁸⁵, in caso di procedura interna, non rientra nei poteri della Corte sostituire la propria visione dei fatti a quella delle autorità nazionali che sono responsabili della valutazione dei dati raccolti⁸⁶. Nei casi menzionati, la Corte ha svolto un'analisi necessaria ad accertare la sussistenza di un *real risk* di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, valorizzando la particolare condizione dei ricorrenti quali appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Tale circostanza, infatti, era stata già riconosciuta dalle autorità nazionali e risultava quindi estranea al perimetro delle contestazioni relative alla credibilità del richiedente. Diversamente, nei casi in cui la Corte si è trovata a valutare il rischio di violazioni proprio in situazioni in cui l'orientamento sessuale del richiedente aveva sollevato dubbi sulla sua credibilità, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto di non discostarsi dalle valutazioni compiute dalle autorità nazionali. Nelle decisioni *I.K. c. Svizzera* e *A.N. c. Francia*⁸⁷, la Corte ha ritenuto irricevibili i ricorsi, aderendo alla valutazione svolta dalle autorità nazionali. In particolare, a risultare controversa era la stessa credibilità della condizione personale allegata dal richiedente, con la conseguenza che difettava una base fattuale su cui fondare la valutazione del rischio in virtù delle condizioni nel Paese di rimpatrio.

Alla luce di quanto esposto, si può ritenere che l'operatività della tutela dei diritti fondamentali nel caso di richiedenti protezione internazionale trova il suo fisiologico "limite" proprio nell'angolo prospettico dai cui necessariamente la Corte EDU guarda al fenomeno dei richiedenti asilo. I giudici di Strasburgo riconoscono che è spesso difficile

⁸⁴ *Ibidem*, par. 55.

⁸⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 marzo 2016, ricorso n. 42611/11, *F.G. c. Svezia*.

⁸⁶ *Ibidem*, par. 118.

⁸⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 18 gennaio 2018, ricorso n. 21417/17, *I.K. c. Svizzera*; Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 12 maggio 2016, ricorso n. 12956/15, *A.N. c. Francia*.

stabilire con precisione i fatti rilevanti, ma sottolineano come le autorità nazionali sono in una posizione migliore per valutare la credibilità del ricorrente se hanno avuto l'opportunità di vederlo, ascoltarlo e valutare la sua condotta⁸⁸. Ne consegue che la valorizzazione del rischio reale di violazione dei diritti fondamentali del richiedente – pur basandosi su di una valutazione globale relativa alle condizioni del Paese di rimpatrio – necessita di una base soggettiva, come può essere appunto l'appartenenza ad una categoria vulnerabile, purché tale base non sia stata oggetto di giudizio di inattendibilità nel corso della procedura di valutazione svolta dalle autorità statali.

5. La valorizzazione del narrato e il bilanciamento tra credibilità “interna” ed “esterna”: il ruolo delle *Country of Origin Information*

Nonostante l'importanza della narrazione anche temporalmente successiva, valorizzata dalla giurisprudenza, è evidente che un forte peso è attribuito alla cd. credibilità “esterna” del racconto⁸⁹. La valutazione in assenza di prove documentali è fortemente condizionata dal grado di corrispondenza tra il narrato individuale e le informazioni oggettive disponibili, con il rischio che tale parametro, pur rilevante, finisca per assumere un ruolo preponderante rispetto all'analisi complessiva e contestuale della domanda alla luce della condizione individuale.

Sul punto un intervento certamente degno di nota e segno dei tempi da parte della giurisprudenza nazionale ha riguardato la considerazione delle attività dei richiedenti sui *social media* come prove dell'orientamento sessuale e delle persecuzioni subite. Le interazioni *online* possono essere considerate quali elementi indiziari a sostegno delle dichiarazioni di appartenenza alla comunità LGBTIQ+, da valutare nel contesto complessivo del narrato del richiedente e delle COI pertinenti⁹⁰ caratterizzandosi quale elemento documentale del narrato riferito dal richiedente. È evidente come la ricerca di parametri il più possibile oggettivi che vadano a restringere il campo dell'incertezza decisoria rappresenta un obiettivo a cui tendere e ciò avviene anche attraverso l'iniziativa dell'autorità. L'art. 4 della direttiva qualifiche afferma che “[l]o Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda”.

⁸⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.N. v. Francia*, cit., par. 43.

⁸⁹ Con riferimento alla prospettiva di genere in senso ampio, i principi di diritto resi nella sentenza *AH e FN* del 4 ottobre 2024, valorizzano l'importanza del ruolo delle COI in relazione al *gender approach* in quanto laddove le informazioni del paese d'origine siano di evidente gravità “le autorità nazionali competenti possono considerare che non sia attualmente necessario dimostrare, in sede di esame individuale della situazione di una richiedente protezione internazionale, che quest'ultima rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo paese di origine, qualora siano dimostrati gli elementi relativi alla sua situazione individuale, quali la nazionalità o il sesso”, punto 57, CGUE, C-608/22 e C-609/22.

⁹⁰ EUAA, *Giurisprudenza relativa ai richiedenti LGBTIQ nell'ambito della protezione internazionale*, EUAA/IAS/2025/39, 2025.

Dalla norma si desume che la cooperazione istruttoria non assume il carattere di una mera sollecitazione. La stessa ha un ruolo determinante in grado di agevolare il richiedente, ma al tempo stesso accentua la discrezionalità dell'autorità competente, chiamata a integrare il narrato individuale mediante l'acquisizione e la valutazione delle COI⁹¹. Proprio tale discrezionalità, alla luce del peso dato alla coerenza "esterna" del racconto, se non adeguatamente circoscritta, rischia di incidere in modo significativo sull'esito della domanda.

È pur vero che, anzitutto, l'assenza di una piena certezza fattuale non dovrebbe in linea di principio pregiudicare la credibilità poiché il sistema non richiede il raggiungimento di uno standard probatorio pieno⁹² e, in ogni caso, la valutazione deve basarsi sulla situazione individuale in quanto "*COI facilitates and supports decision-making processes, but does not dictate decisions*"⁹³.

Ciononostante, eventuali discordanze tra il narrato e le COI possono condurre al rigetto della domanda anche quando il richiedente abbia compiuto uno sforzo genuino, ma giudicato incompleto e lacunoso per circostanziare i fatti. Simmetricamente, non è escluso che, in presenza di un rischio oggettivo elevato desumibile dalle COI, la protezione venga riconosciuta anche a fronte di un narrato scarno o poco articolato. Ne deriva, in questo caso, un significativo margine di apprezzamento in capo all'autorità procedente capace di incidere in modo decisivo sull'esito della valutazione di credibilità.

Sul punto giungono interessanti spunti dalla giurisprudenza nazionale. In particolare, di recente, in Belgio, lo *status* di rifugiato è stato riconosciuto al richiedente sulla sola base dell'identificazione come membro della comunità LGBTIQ, requisito ritenuto sufficiente a dimostrare un rischio fondato di persecuzione nel paese di origine alla luce delle informazioni disponibili che evidenziavano la presenza di un *framework* normativo repressivo ed un clima oggettivamente ostile⁹⁴.

Di segno opposto è l'esito cui si è pervenuti in una fattispecie analoga riguardante un richiedente di cittadinanza brasiliana⁹⁵. In tale occasione, pur riconoscendo la persistente diffusione di episodi di discriminazione e violenza ai danni delle persone appartenenti alla comunità, i giudici hanno escluso che le informazioni disponibili sul Paese di origine fossero idonee a dimostrare l'esistenza di un quadro di persecuzione generalizzata o sistemica. In particolare, è stato ritenuto non provato che l'appartenenza di per sé alla comunità LGBTQIA+ comportasse automaticamente un rischio individuale di persecuzione in ragione del solo orientamento sessuale. Sulla base di tali valutazioni, la domanda di protezione internazionale è stata respinta.

⁹¹ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità* cit., 2018, pp. 107-121.

⁹² Ivi, p. 77: "non vi è alcun requisito generale che preveda che tutti gli aspetti delle dichiarazioni del richiedente debbano essere suffragati da prove documentali o di altro tipo".

⁹³ EASO, *Country of Origin Information (COI). Report Methodology*, 2019, p. 5.

⁹⁴ Conseil du Contentieux des Étrangers, caso nr. 320 226, del 20 gennaio 2025, consultabile al seguente link: <https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=5032&returnurl=%2fPages%2fsearch.aspx>.

⁹⁵ Conseil du Contentieux des Étrangers, caso nr. 320 151, del 16 gennaio 2025, consultabile al seguente link: <https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=5034>.

A ben vedere, le COI non possono essere considerate da sole uno strumento pienamente risolutivo ai fini dell'accertamento, poiché non sempre offrono un livello di dettaglio tale da riflettere la specifica situazione individuale del ricorrente, la cui valutazione resta in ogni caso personalizzata. Ed invero, come sostenuto dalla *COI Research Guide on LGBTQ* dell'EASO “[t]he survey indicated that COI sources sometimes generalise the situation in a certain country without giving specific examples or providing statistical data”⁹⁶.

Da questo punto di vista, nella prassi applicativa è possibile evidenziare uno sbilanciamento in favore dell'autorità procedente. Tale sbilanciamento risulta attenuato, da un lato, dal generale abbassamento dello standard probatorio, fondato sul criterio temperato del grado di ragionevole probabilità, e, dall'altro, dalla centralità comunque attribuita al colloquio personale e al narrato del richiedente quale principale fonte di accertamento dei fatti posti alla base del fondato timore di persecuzione. Il prodotto delle COI dovrebbe rappresentare nient'altro che una delle modalità valutative in quanto, in ogni caso, “a gap remains between its generality and the specificity of the case”⁹⁷.

Ciononostante, la coerenza “interna” del racconto tende inevitabilmente a confrontarsi con il parametro della coerenza “esterna”, il quale assume un ruolo particolarmente incisivo nei casi in cui la domanda si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni del richiedente e manchino riscontri oggettivi ulteriori.

6. Cenni sull'evoluzione della disciplina alla luce del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo

Nel quadro della riforma introdotta dal nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è possibile apprezzare un sensibile mutamento innovativo dal punto di vista terminologico con riferimento all'integrazione dell'approccio di genere. In particolare, il regolamento procedure, al *considerando* 21, aggiunge all'impianto previsto dalla precedente direttiva che la sensibilità rispetto al genere debba focalizzarsi sull'organizzazione di colloqui personali “in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi di parlare liberamente delle esperienze passate, anche nei casi in cui abbiano subito persecuzioni per motivi di genere, identità di genere o orientamento sessuale”. E, inoltre, prevede che “su istanza del richiedente e ove possibile, il personale che conduce il colloquio e l'interprete dovrebbero essere del sesso che il richiedente preferisce”, nonché l'opportunità di “tenere

⁹⁶ EASO, *COI Research Guide on LGBTQ*, 2021, p. 15 e ss. ove si afferma che: “[e]ven if the amount and quality of information on the situation of LGBTIQ in countries of origin has increased since the early 1990s, it often remains scarce, incomplete and general in nature. This poses challenges to COI researchers and ultimately to case workers/decision-makers in the thorough examination of applications for international protection”; EASO, *Practical Guide on the Use of Country of Origin Information by Case Officers for the Examination of Asylum Applications*, 2020, p. 13 e ss. ove si stabiliscono i criteri qualitativi delle informazioni che devono essere caratterizzate da: “Neutrality. Reliability. Balance. Currency. Objectivity. Transparency. Traceability. Relevance. Accuracy.”

⁹⁷ G. NOLL, *Credibility, reliability, and evidential assesment*, in C. COSTELLO, M. FOSTER, J. MCADAM (eds.), *op. cit.*, p. 772.

debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere in tutte le procedure”⁹⁸.

Il regolamento qualifiche esplicita anche il risultato del percorso giurisprudenziale che aveva condotto la Corte di giustizia a considerare rilevante il fattore temporale dell’attendibilità rispetto all’emersione dell’orientamento sessuale. Ed invero, al *considerando* 28 si afferma che: “[l]’autorità accertante non dovrebbe stabilire che il richiedente non è attendibile per il semplice motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione, a meno che non sia evidente che il richiedente stia semplicemente cercando di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che comporterà il suo rimpatrio”⁹⁹. Allo stesso modo, vengono posti in risalto anche i diritti sanciti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tal senso, si prevede che “per quanto riguarda specificamente l’orientamento sessuale e l’identità di genere, i richiedenti non dovrebbero essere sottoposti a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle loro pratiche sessuali”¹⁰⁰.

Per quanto concerne l’esame delle circostanze sul piano procedurale, un elemento di discontinuità rispetto alla disciplina previgente può essere individuato nei criteri relativi allo svolgimento del colloquio personale e alla valutazione della credibilità. In particolare, l’art. 13, par. 7, lett. a), del regolamento procedure del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo stabilisce che la persona incaricata di condurre il colloquio “abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l’origine culturale, l’età, il genere, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, la vulnerabilità ed eventuali esigenze procedurali particolari del richiedente”¹⁰¹.

Una formulazione analoga, ma non del tutto sovrapponibile è già presente nella direttiva 2013/32/UE, il cui art. 15, par. 3, lett. a), stabilisce che gli Stati membri “provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente”¹⁰².

La differenza non è di poco conto. Mentre la direttiva esplicita un riferimento in via principale all’origine culturale e ad alcuni fattori personali del richiedente; il regolamento amplia l’orizzonte valutativo, includendo espressamente la “situazione esistente nel paese di origine” quale elemento rilevante ai fini del colloquio. Ne deriverebbe in questo caso una qualificazione più attenta alle sfere di competenza richieste in capo all’autorità

⁹⁸ Regolamento 2024/1348/UE, cit.

⁹⁹ Regolamento 2024/1347/UE, cit.

¹⁰⁰ Ivi, p. 5, dove si afferma che: “nel valutare una domanda di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti di quest’ultimo garantiti dalla Carta e dalla CEDU, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare.”

¹⁰¹ Regolamento 2024/1348/UE, cit.

¹⁰² Direttiva 2013/32/UE, cit.

procedente che appare orientata a rafforzare l'integrazione tra l'esame individuale della domanda e l'utilizzo delle COI, in una prospettiva di attenzione, quantomeno formale, volta a migliorare la qualità dell'accertamento e la capacità di cogliere le specifiche vulnerabilità del richiedente. Un aspetto di ulteriore rilievo in relazione alla credibilità dei richiedenti LGBTQIA+ è posto dal tema, oggetto di un approfondito dialogo tra Corti nazionali e Corte di Lussemburgo, riguardante la designazione dei Paesi di origine sicuri¹⁰³.

La designazione prevista dalla direttiva procedure, come è noto, permette la creazione di una presunzione di sicurezza per determinati Paesi superabile dal richiedente soltanto attraverso la dimostrazione di gravi motivi¹⁰⁴. Dal punto di vista procedurale la provenienza da uno di tali Paesi consente di portare avanti una procedura accelerata con una riduzione anche dei tempi per l'impugnazione a seguito di rigetto della domanda. In relazione ai fini della presente indagine, si rileva che una delle questioni sottoposte all'interpretazione della Corte di giustizia riguardava la possibilità di prevedere delle eccezioni per determinate categorie di persone al momento della designazione di un Paese di origine come sicuro. I giudici hanno negato tale possibilità con riferimento alla disciplina della direttiva procedure in quanto le condizioni sostanziali di sicurezza devono essere soddisfatte in ogni caso e senza eccezioni per tutta la popolazione, a prescindere dalle specificità di determinati individui¹⁰⁵.

La nuova normativa effettua una scelta opposta rispetto a quanto previsto dall'attuale sistema anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali sul punto, introducendo la possibilità di designare un Paese come "sicuro" con eccezioni sia "per determinate parti del suo territorio" che per "categorie di persone chiaramente identificabili"¹⁰⁶.

Sul punto, sarà necessario valutare le ricadute sulle scelte discrezionali, anche a livello dell'Unione¹⁰⁷, relative alla designazione dei Paesi sicuri, in molti dei quali, gruppi di persone, tra cui gli appartenenti alla comunità LGBTQIA+, potranno rientrare nel perimetro delle eccezioni personali.

Un nodo problematico risiede, tuttavia, nella difficoltà di circoscrivere tali eccezioni in modo puntuale, alla luce dell'estrema varietà delle situazioni riconducibili

¹⁰³ Corte di giustizia, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, *CV c. Ministerstvo vnitra České republiky*, ECLI:EU:C:2024:841; Corte di giustizia, sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, *LC e CP c. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma*, ECLI:EU:C:2025:591. Sul punto si rinvia a M. COMETTI, *Attuali e future questioni sul concetto di Paese di origine sicuro*, in *DPCE online*, 2025, n. 2, p. 689 e ss.; F. MUNARI, *Alace e Canpelli e...l'insicurezza dei paesi terzi sicuri*, in *Unione europea e diritti*, 2025, n. 3, pp. 1-21; C. FAVILLI, L. MARIN, *Il controllo giurisdizionale sulla designazione di un paese d'origine sicuro dopo le sentenze CV e Alace*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025, n. 3, pp. 1-58; M. FERRI, *Le conclusioni dell'Avvocato Generale Richard de La Tour sui paesi di origine sicuri: qualche ombra e molte luci (pro-futuro)*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025, n. 2, pp. 1-29.

¹⁰⁴ Direttiva 2013/32/UE, cit.

¹⁰⁵ Corte di giustizia, *LC e CP*, cit., punto 109.

¹⁰⁶ Regolamento 2024/1348/UE, cit.

¹⁰⁷ Regolamento 2024/1348/UE, cit. Sul punto v. EUAA, *Overview of the Implementation of Safe Country Concepts*, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.euaa.europa.eu/publications/overview-implementation-safe-country-concepts>.

all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Ed invero, un complesso di pratiche discriminatorie eterogenee rispetto a soggetti non chiaramente identificabili in maniera evidente può conciliarsi con la qualificazione di Paese sicuro?¹⁰⁸

In tale prospettiva appare centrale la necessità di comprendere con quali modalità e ricadute, più o meno restrittive, la previsione del sistema delle eccezioni sarà destinato ad operare. In ogni caso, quanto più ampia sarà l'applicazione di tale meccanismo, tanto maggiore sarà la possibilità di ricorrere a procedure accelerate per l'esame delle domande presentate da altri richiedenti, sulla base dell'operatività di una, seppur circoscritta, presunzione di sicurezza.

Al contrario, la designazione di un Paese sicuro in assenza dell'applicazione del nuovo regime delle eccezioni previsto dall'art. 61 par. 2, del regolamento procedure osterebbe alla rilevanza della addotta persecuzione alla luce dell'orientamento sessuale con la conseguenza di una compromissione del già fragile equilibrio della credibilità del richiedente, superabile soltanto attraverso il gravoso onere di provare la presenza di "elementi che giustificano il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale"¹⁰⁹.

Dal punto di vista complessivo, la recente riforma del SECA sembra aver formalmente recepito la dimensione di genere¹¹⁰, facendo proprie le letture evolutive della Convenzione di Ginevra e degli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani che richiedono un approccio sensibile alle dinamiche di genere. Si tratta di un riconoscimento normativo che si confronta con tensioni applicative legate soprattutto al fattore temporale. Ed invero, una valutazione rapida induce fisiologicamente a risultati sommari e quindi facilmente stereotipati.

Il riconoscimento della protezione internazionale specie nel caso di richiedenti LGBTQIA+ presuppone un esame approfondito, individualizzato e attento alle possibili intersezioni tra diversi fattori di vulnerabilità¹¹¹. Questo modello di valutazione appare difficilmente conciliabile con l'estensione delle procedure accelerate e di frontiera nel quadro del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Se è vero che tali domande non sono suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo delle procedure accelerate e non dovrebbero inserirsi anche nell'ambito di operatività dei paesi di origine sicuri, si profila un sistema in cui la procedura accelerata, alla luce dell'ampio raggio applicativo previsto, avrà comunque un ruolo di primo piano nell'esame delle domande. Un sistema così strutturato sembra condurre ad una riduzione della portata innovativa e virtuosa data dalla accentuata valorizzazione normativa delle garanzie procedurali legate al genere.

¹⁰⁸ B. CORTESE, *Dai paesi (terzi) di origine sicuri a un paese fondatore non più così sicuro del suo posto nel diritto dell'unione: riflessioni a margine di corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite c-758/24 e c-759/24, Alace e Canpelli*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2025, n. 3, p. 18 e ss.

¹⁰⁹ Regolamento 2024/1348/UE, cit.

¹¹⁰ Sulla scarsa considerazione della nozione di vulnerabilità v. C. SCISSA, *Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo dalla prospettiva della vulnerabilità: un'occasione mancata*, in questa *Rivista*, 2021, n. 2, pp. 351-387.

¹¹¹ F. ASTA, *Lo sviluppo del diritto d'asilo in una prospettiva di genere: nodi storico-concettuali e tendenze attuali*, cit., p. 52 e ss.

7. Considerazioni conclusive

L'emersione diffusa dell'orientamento sessuale posto alla base delle domande di richiesta di protezione internazionale rappresenta un fenomeno relativamente recente. Ciò sia con riferimento allo sviluppo normativo e giurisprudenziale che rispetto ad un aumento, seppur basato su dati incerti, della quantità di casistica presente¹¹². Dal punto di vista operativo si tratta senza dubbio di un cantiere ancora aperto dove la necessità di accertamento della sussistenza dei presupposti della protezione internazionale si intreccia con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali e le modalità di valutazione della credibilità. A tal proposito è possibile svolgere alcune considerazioni finali cercando di evidenziare quelle che ancora oggi rappresentano delle criticità.

In primo luogo, le difficoltà poste dall'assenza di riscontri oggettivi sono evidenti nonostante un sistema che prevede requisiti attenuati sul piano probatorio. A condizionare ciò vi è un ostacolo emotivo, in quanto la valorizzazione di un narrato considerato sufficiente può essere limitato dalla presenza di un vissuto traumatico che rende complessa una ricostruzione dei fatti in maniera non generica¹¹³. Un altro limite connesso al precedente, in grado di influire in assenza di riscontri oggettivi, è di tipo culturale, in tal senso ciò che rileva è l'importante necessità relativa alla corretta traduzione e trasposizione del racconto che molto spesso risulta problematica¹¹⁴. In terzo luogo, non è poi da sottovalutare la presenza di una "cultura del sospetto" che conduce gli individui la cui persecuzione si basa sull'orientamento sessuale ad essere vittime in maniera sproporzionata della necessità di enfasi della loro prova¹¹⁵. Ciò si verifica in quanto, come rilevato in dottrina, "*claimants are often accused of fabricating their stories*"¹¹⁶.

Gli elementi considerati si collegano poi alla necessità di dover superare una impostazione tutt'ora stereotipata della valutazione (nonostante le pronunce della Corte di giustizia), volta a dover spesso evidenziare la presenza di un percorso doloroso di

¹¹² Human Rights Council, *Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, cit. par. 85, ove si afferma che "[t]he systematic invisibility of LGBT persons in both data collection and legal frameworks enables continued impunity and prevents the development of durable solutions".

¹¹³ L'incidenza del racconto traumatico ha un ruolo rilevante sulla specificità del narrato, v. G. DE BRUÏNE, A. VREDEVELDT, P. J. VAN KOPPEN, *Culture and credibility: the assessment of asylum seekers' statements*, in *Psychology, Crime & Law*, 2023, vol. 32, n. 1, pp. 1-23.

¹¹⁴ Sull'importanza della mediazione linguistica e culturale, v. F. VACCARELLI, *The Role of Linguistic and Cultural Mediators in Migrant Reception: Some Practical Insights*, in A. DI STASI, I. CARACCILO, G. CELLAMARE, P. GARGIULO (eds.), *International Migration and the Law. Legal Approaches to a Global Challenge*, Abingdon, 2024, pp. 629-645.

¹¹⁵ Il concetto di "culture of disbelief" è richiamato anche dall'EEUAA nella nota *Evidence and Credibility Assessment in Sexual Orientation and Gender Identity/Expression ('SOGIE') - based Claims*, 2022, p. 6: "[f]urthermore, there is growing mistrust among decision makers ('a culture of disbelief', as some scholars have named it³²) due to the number of fraudulent claims, or new or different SOGIE grounds claimed at different stages of the asylum procedure". Sul punto, v. A. SCHWANCK, 'Nobody Would Believe the Protagonist of My Story': From Assessing Credibility to Co-creating (Un)reliability in the Context of Queer Asylum Narratives, in *European Journal of Cultural Studies*, 15 novembre 2025, pp. 1-15.

¹¹⁶ N. FERREIRA, *Utterly Unbelievable: The Discourse of 'Fake' SOGI Asylum Claims as a Form of Epistemic Injustice*, in *International Journal of Refugee Law*, 2022, vol. 34, pp. 303-326.

accettazione e di emersione della propria condizione. Come chiarito anche dalla giurisprudenza interna della Corte di Cassazione¹¹⁷ è fuorviante ragionare a partire dall'assunto infondato secondo cui l'orientamento sessuale debba rispondere a uno schema di "consapevolezza sofferta" e addirittura, alla dimostrazione di una frequenza non precisata di rapporti¹¹⁸.

Da questo punto di vista, il fulcro operativo importante è certamente la valorizzazione di operatori qualificati come evidenziato anche dal rafforzamento del loro ambito di competenze nel regolamento procedure, alla luce dell'esplicito riferimento all'acquisizione di informazioni sul paese di origine. Gli operatori dovrebbero inoltre ricevere maggior formazione sulla tecnica di intervista e sulla comunicazione interculturale. Ciò in quanto, anche in virtù del divieto di ingerenza nella sfera privata del richiedente previsto dalla Carta, una valutazione oggettivata della questione può passare attraverso la valorizzazione delle conoscenze tecniche relative alla conduzione del colloquio al fine di apprezzare il narrato personale senza violare i diritti fondamentali.

La formazione specialistica si colloca anche nel solco di un ulteriore rafforzamento delle COI che dovrebbero coprire informazioni oggettive il più possibile rispondenti e specifiche in rapporto con la condizione individuale alla luce della nozione unitaria della credibilità¹¹⁹.

Senza dubbio un ruolo di primo piano a garanzia del richiedente è attribuibile alla tutela giurisdizionale. Laddove nella fase amministrativa non si è in grado di giungere ad un accertamento positivo gli strumenti di ricorso garantiscono un presidio necessario al fine di valutare l'eventuale contraddittorietà o lacunosità della motivazione di diniego. Tutela che risulterà "depotenziata" nella situazione in cui il richiedente che pone alla base della domanda il suo orientamento sessuale provenga da un Paese ritenuto sicuro per il quale non trova applicazione il regime delle eccezioni. Ad ogni modo, prima di giungere alla fase rimediale, che è solo eventuale, le criticità esposte dovrebbero trovare una rimodulazione a monte all'interno della necessaria fase amministrativa.

Alla luce di quanto esposto, il fulcro del discorso sulla credibilità risulta essere l'aspirazione ad "oggettivare" il più possibile l'esame della richiesta di protezione

¹¹⁷ Corte di Cassazione, sentenza del 29 ottobre 2020, n. 23891.

¹¹⁸ A. IEVOLELLA, *Nessuna relazione in Italia, comunque credibile lo straniero omosessuale*, in *Diritto & Giustizia*, 30 ottobre 2020, pp. 1-3.

¹¹⁹ T. WIMARK, *The Limits of Refugee Status Determination Through Credibility Assessment: Empirical Evidence from Sexual Orientation Asylum Cases*, in *International Migration Review*, pp. 1-28; EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità*, cit. p. 121: "[l]a mancanza di COI obiettive a conferma o a suffragio di un fatto sostanziale non significa necessariamente che l'episodio cui si riferisce il richiedente non sia avvenuto. Tale situazione può derivare da diversi fattori quali un accesso limitato alle informazioni in un particolare paese, la scala ridotta di un evento che quindi non viene riportato a livello internazionale o dalla disponibilità di informazioni limitate su alcuni gruppi marginalizzati, come le donne o le persone LGBTI. In casi basati su conflitti familiari e altre questioni private, i fatti asseriti resteranno in genere non segnalati da nessun tipo di materiale COI. L'accessibilità generalizzata di molte fonti di COI, via Internet o attraverso altri mezzi di comunicazione, fa sì che i membri degli organi giudiziari debbano essere consapevoli della possibilità che alcune domande di protezione internazionale possano essere state elaborate in modo da essere coerenti con determinate COI. In tali casi, il resoconto di un evento ben documentato, da cui il richiedente reclama di essere stato interessato, può includere elementi contenuti nelle relazioni delle COI al fine di accrescere la credibilità delle sue dichiarazioni."

internazionale riducendo al minimo gli spazi incerti della discrezionalità¹²⁰. Tendere a questo è possibile, ma – come è evidente – risulta contraddittorio ritenere di poter oggettivare ciò che per sua natura è soggettivo. In questa prospettiva, appaiono degne di nota le recenti conclusioni del 4 dicembre 2025 dell’Avvocato Generale dove si chiariscono i criteri della fondamentale nozione di “timore fondato di essere perseguitato”¹²¹.

Le conclusioni evidenziano che la *well-founded fear* è il risultato del rapporto probabilistico tra le caratteristiche del richiedente e i fatti accertati nel suo Paese d’origine, ed invero: “per valutare se esista un siffatto grado ragionevole di probabilità, l’autorità accertante deve chiedersi se una persona che presenta le caratteristiche del richiedente, trovandosi nella situazione in cui si trova il richiedente, e tenendo conto del rapporto tra le sue caratteristiche personali e i fatti accertati in relazione agli atti di persecuzione nel suo paese d’origine, potrebbe ragionevolmente temere di essere perseguitata in caso di ritorno in tale Paese”.

Il timore è fondato proprio in virtù della probabile rispondenza in una dimensione oggettiva di ciò che viene rappresentato in chiave soggettiva; dunque, è la distanza tra le due dimensioni a rappresentare il nodo centrale della questione rispetto al quale ci si deve confrontare attraverso un criterio valutativo basato sul principio di ragionevolezza¹²².

L’aspirazione giuridica in mancanza di una “sfera di cristallo”¹²³ non può che essere quella di assottigliare progressivamente il divario¹²⁴, rafforzando la qualità dell’accertamento con ricadute favorevoli anche con riguardo alle necessarie garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale.

ABSTRACT: Il contributo ha ad oggetto la protezione internazionale dei richiedenti asilo LGBTQIA+ nell’Unione Europea. Con riferimento alle domande di protezione internazionale basate sull’orientamento sessuale, emerge l’esigenza di un delicato bilanciamento tra l’adozione di *standard* probatori adeguati e la necessità di prevenire utilizzi strumentali della procedura, senza che ciò si traduca in un’irragionevole compressione della tutela dei diritti fondamentali del richiedente quale soggetto vulnerabile. Tale bilanciamento risulta particolarmente complesso nei casi in cui l’accertamento della credibilità si fondi prevalentemente sulle dichiarazioni dell’interessato, in assenza di riscontri documentali, imponendo alle autorità

¹²⁰ E. MARCHESE, *Prova e accertamento della vulnerabilità nel sistema europeo di protezione internazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2022, n. 1, pp. 159-180.

¹²¹ Conclusioni dell’avvocato generale T. Árpáti, del 4 dicembre 2025, causa C- 440/25, *Ebilum c. Minister van Asiel en Migratie*, ECLI:EU:C:2025:939.

¹²² Ivi, punto 90.

¹²³ Ivi, punto 47.

¹²⁴ J. MILLBANK, *‘The Ring of Truth’: A Case Study of Credibility Assessment in Particular Social Group Refugee Determinations*, in *International Journal of Refugee Law*, 2009, vol. 21, pp. 1-33.

nazionali di adottare criteri valutativi rispettosi della dignità umana, proporzionati rispetto alla finalità perseguita dalla protezione internazionale. L'indagine intende, dunque, focalizzarsi sul confronto tra la traiettoria normativa e giurisprudenziale nel più ampio contesto europeo con le modalità di valutazione della credibilità del richiedente alla luce degli elementi a fondamento della domanda di protezione internazionale. Tale analisi si inserisce nel quadro complessivo delle tutele attualmente riconosciute alle persone LGBTQIA+ richiedenti protezione internazionale, mettendone in luce convergenze, tensioni e possibili sviluppi anche in attesa dell'entrata in vigore degli strumenti del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.

KEYWORDS: protezione internazionale – orientamento sessuale – credibilità – diritti fondamentali – prospettiva di genere.

SEXUAL ORIENTATION AND THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: WHAT TENSION WITH THE NEED TO ASSESS THE CREDIBILITY OF APPLICANTS FOR INTERNATIONAL PROTECTION?

ABSTRACT: The paper examines the international protection of LGBTQIA+ asylum seekers in the European Union. With regard to applications for international protection based on sexual orientation, there is a need to find a delicate balance between adopting appropriate standards of proof and preventing the procedure from being exploited, without this resulting in an unreasonable restriction of the protection of the fundamental rights of the applicant as a vulnerable person. This balance is particularly complex where the assessment of credibility relies primarily on the applicant's statements in the absence of documentary evidence, requiring national authorities to adopt evaluation criteria that respect human dignity and are proportionate to the objectives of international protection. The analysis therefore focuses on the interaction between legislative developments and judicial interpretation in the broader European context and the methods used to assess the credibility of applicants in light of the elements underlying their claims for international protection. This analysis is part of the overall framework of protections currently recognised for LGBTQIA+ persons seeking international protection, highlighting convergences, tensions and possible developments, particularly in view of the forthcoming entry into force of the instruments of the new Pact on Migration and Asylum.

KEYWORDS: international protection – sexual orientation – credibility assessment – fundamental rights – gender perspective.